RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Regolamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti».

Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Il decreto ha la finalità di garantire i servizi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente attraverso l'imposizione ai soggetti critici di obblighi volti a rafforzarne la resilienza, cioè la capacità di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative.
La direttiva e il decreto legislativo sono orientati alla resilienza unicamente rispetto a eventi, di origine naturale o antropica (terrorismo, criminalità, ma anche imperizia), che incidono sulla dimensione "fisica" delle infrastrutture, mentre la dimensione cibernetica è oggetto di normativa specifica.
La procedura di identificazione dei soggetti critici presuppone che si tenga conto della valutazione di tutti i rischi pertinenti che possono incidere sulla fornitura di servizi essenziali, che il soggetto assicuri un servizio essenziale e operi sul territorio nazionale e che sia valutato se un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura del servizio.
I soggetti critici sono responsabili della propria resilienza e devono adottare misure appropriate a garantirla; devono inoltre notificare, alle autorità competenti, gli incidenti rilevanti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura dei servizi essenziali.

Il presente schema di provvedimento interviene in questo quadro normativo per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, e 16, comma 4, del decreto legislativo. Tali disposizioni prevedono che, entro il 17 luglio 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), siano definite:

- le soglie per l'applicazione di uno o più dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici;
- le soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica;
- le modalità con cui effettuare la notifica degli incidenti.

Con riguardo alle procedure di adozione del provvedimento in esame, l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo dispone che lo schema di decreto sia trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Per l'elaborazione delle soglie e per la definizione delle procedure di notifica degli incidenti sono state coinvolte tutte le amministrazioni interessate e, in particolare, quelle designate come Autorità Settoriali Competenti (ASC) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Il coordinamento delle attività è stato curato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione degli specifici compiti ad essa attribuiti dal decreto legislativo (in particolare, dai commi 5 e 6 dell'articolo 5).
Poiché la proposta di decreto ha evidenziato indici per affermarne il carattere normativo, si è ritenuto di dover richiedere il parere del Consiglio di Stato.
In particolare, la sostanza normativa dello schema di decreto si deduce dall'introduzione di disposizioni – volte a integrare il precetto delle disposizioni di rango primario – che dettano termini e procedure in materia di obblighi di notifica degli incidenti nonché relativamente alla condivisione di informazioni sugli incidenti tra amministrazioni pubbliche.
Seppur non sia esplicitamente previsto un coinvolgimento in questa fase, si è ritenuto opportuno presentare un'informativa alla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 19[illegible], n. 281, in considerazione del fatto che la stessa Conferenza sarà coinvolta,

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001385/FN

ai sensi dell'articolo 8 comma 10 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, nella stesura dei decreti ministeriali che le autorità settoriali competenti dovranno adottare per l'individuazione dei soggetti critici a carattere regionale. Rispetto a tale informativa, presentata nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 30 aprile 2026, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno chiesto, "*vista l'importanza delle questioni trattate, l'apertura di un tavolo di confronto con le amministrazioni centrali, in vista dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 134 del 2024"*. Nel corso della seduta della citata Conferenza il Consigliere militare del Presidente del Consiglio, in qualità di Punto di Contatto Unico in materia di resilienza dei soggetti critici, ha accolto la richiesta specificando che le autorità settoriali competenti per materia creeranno dei tavoli dedicati. Tali tavoli saranno funzionali a raggiungere l'intesa prevista per l'adozione dei decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 8 comma 10 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 con i quali saranno individuati i soggetti critici di carattere regionale.

Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è, quindi, intervenuto il Comitato interministeriale per la resilienza (CIR) – organo al quale spetta, in ossequio alla richiamata procedura, la proposta di adozione – che, ai fini della trasmissione al Consiglio di Stato, ha favorevolmente deliberato sul testo, in via preliminare, nella seduta del 14 maggio 2026.

Tanto premesso, si illustra di seguito il contenuto del decreto e delle singole disposizioni con cui si dà attuazione alle prescrizioni indicate dal decreto legislativo.

Lo schema di decreto si compone di **6 articoli** ed è integrato, in ragione della complessità e del livello tecnico della disciplina, da tre allegati, di cui il primo (Allegato I), previsto dall'articolo 2, recante le tabelle con l'indicazione delle soglie per l'applicazione dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente ai fini dell'individuazione dei soggetti critici, il secondo (Allegato II), previsto dall'articolo 3, recante le tabelle con l'indicazione delle soglie di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica obbligatoria e il terzo (Allegato III), previsto dall'articolo 4, recante l'indicazione dei contenuti della notifica iniziale di incidente e della successiva relazione dettagliata.

L'**articolo 1** è dedicato alle definizioni. Nello specifico, l'articolo reca soltanto le definizioni necessarie a chiarire la portata delle disposizioni contenute nello schema di decreto.

L'**articolo 2** è dedicato alla definizione delle soglie per l'applicazione dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici. In ossequio alla disposizione, le ASC dovranno valutare se un soggetto soddisfa uno o più dei criteri enunciati dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo come specificati, per ciascun settore e sottosettore, nell'**Allegato I** allo schema di decreto.
L'Allegato I contiene, per ciascun settore e sottosettore, una selezione dei criteri enunciati dal citato art. 9, co. 1, del decreto legislativo filtrati sulla base della pertinenza rispetto allo specifico settore e sottosettore, posti fra loro in relazione di concorso o di alternatività e integrati dalle soglie, espresse in termini quantitativi o qualitativi a seconda delle tipologie di soggetti. Per la descrizione della metodologia per la definizione delle soglie per l'individuazione dei soggetti ritenuti critici si rinvia all'AIR.

L'**articolo 3** è dedicato alla definizione delle soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti oggetto dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo. In ossequio alla disposizione, i soggetti critici effettuano la notifica degli incidenti qualora uno o più dei parametri di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo, ovvero altri parametri meglio attagliati alle specificità di una data categoria di soggetti, raggiunge o supera le soglie enunciate nell'Allegato II allo schema di decreto. Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo non contiene un elenco tassativo di parametri, limitandosi a suggerire che ne debbano essere presi in considerazione in particolare tre, senza escludere la rilevanza di altri.
L'Allegato II contiene, per ciascun settore e sottosettore, la descrizione dei parametri enunciati dal citato art. 16, co. 3, del decreto legislativo o dei parametri ulteriori, posti fra loro in relazione di concorso o di alternatività e integrati dalle soglie, espresse in termini quantitativi o qualitativi a

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot. 2026/0001395/TN

seconda delle tipologie di soggetti. Per la descrizione della metodologia di individuazione delle soglie per la notifica degli incidenti si rinvia all'AIR.

L'**articolo 4** è dedicato alla notifica degli incidenti rilevanti. La decorrenza dell'obbligo di notifica è stabilita dal comma 1, coerentemente con il disposto dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo, nella scadenza del termine di dieci mesi dalla notifica dell'individuazione del soggetto come soggetto critico.
Per l'effettuazione della segnalazione, il comma 2 stabilisce che la stessa avverrà per il tramite di apposita piattaforma che sarà indicata dal Punto di contatto unico (PCU) al soggetto critico all'atto della notifica della sua inclusione nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo. Per quanto riguarda i termini entro i quali adempiere all'obbligo, la notifica deve avvenire senza ritardo e comunque entro ventiquattro ore dalla conoscenza dell'incidente.
Il comma 3 prevede che il soggetto critico debba provvedere a una tempestiva integrazione della notifica qualora venga a conoscenza di nuovi elementi significativi comunque correlati all'incidente oggetto della notifica iniziale. L'aggiornamento è, di conseguenza, legato al verificarsi di un presupposto di fatto e non ha carattere di automatismo, al fine di evitare che il soggetto critico, impegnato nella gestione delle conseguenze dell'incidente, debba provvedere a comunicazioni prive di contenuto innovativo.
Il comma 4 prevede, tuttavia, la possibilità che un aggiornamento della notifica sia richiesto dalle Autorità settoriali competenti (ASC), nel qual caso il soggetto critico provvede entro 24 ore dalla richiesta.
Il comma 5 disciplina l'invio, da parte del soggetto critico, di una relazione tecnica dettagliata sull'incidente che ne illustri gli elementi significativi, tra cui le cause, le conseguenze sulle infrastrutture critiche coinvolte e le azioni intraprese per porvi rimedio. La relazione deve essere redatta entro trenta giorni dalla notifica iniziale. Lo schema di decreto non prevede discrezionalità da parte del soggetto critico e la relazione tecnica è sempre doverosa ove richiesta dalle ASC. In altri termini, la valutazione circa l'opportunità della relazione tecnica è effettuata unicamente dalle ASC coerentemente con la circostanza per cui lo scopo delle notifiche, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo, è quello di permettere alle Autorità medesime – e al PCU – di conoscere natura, causa e possibili conseguenze dell'incidente, di determinarne l'eventuale impatto transfrontaliero e di reagirvi tempestivamente. Spetta, di conseguenza, alle ASC la valutazione se il contenuto della notifica iniziale, per le caratteristiche dell'incidente, sia stato sufficientemente esaustivo ovvero renda necessaria una integrazione.
Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 sono coordinate con le esigenze di tutela dell'eventuale segreto investigativo, discendenti dal possibile avvio di indagini sull'incidente da parte dell'autorità giudiziaria.
Il comma 6 rinvia all'allegato III per quanto riguarda i contenuti della notifica iniziale e della relazione tecnica dettagliata.
L'**allegato III** enuncia i contenuti della notifica iniziale disponendo che essa rechi almeno informazioni relative alle circostanze di tempo e di luogo dell'evento, alla tipologia, distinta tra cause naturali e condotte umane, alla causa presunta, alle possibili conseguenze e alla possibile rilevanza transfrontaliera. L'aggettivazione impiegata tiene conto del fatto che potrebbe non essere possibile disporre, nel breve tempo a disposizione del soggetto critico per effettuare la notifica iniziale, di informazioni sicure o complete su tutte le circostanze dell'evento. Nella relazione dettagliata, al contrario, il soggetto critico sarà tenuto a indicare la causa, le conseguenze e la rilevanza transfrontaliera accertate dell'incidente. Dovrà, inoltre, riferire in merito alle conseguenze sulle infrastrutture critiche coinvolte e alle azioni intraprese per porre rimedio alle conseguenze dell'evento.

L'**articolo 5** disciplina la condivisione dei contenuti delle notifiche con alcuni soggetti istituzionali.
In particolare, il comma 1 prevede che la Commissione europea sia informata nel caso in cui un incidente perturbi o possa perturbare in modo significativo la continuità della fornitura dei servizi

Camera dei Deputati **ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN**

essenziali in almeno sei Stati membri. La disposizione mutua il dettato del comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo ed è funzionale alle particolari responsabilità della Commissione nei confronti dei soggetti critici di particolare rilevanza europea (articoli 17 e 18 della Direttiva (UE) 2022/2557).
Sempre a una esigenza di condivisione delle informazioni relative agli incidenti con impatto transfrontaliero risponde il comma 2, il quale prevede che siano informati anche i punti di contatto unici istituiti o designati ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2557 negli altri Stati membri dell'Unione europea qualora un incidente notificato abbia o possa avere un impatto rilevante sulla continuità della fornitura di servizi essenziali a o in altri Stati membri. La disposizione in commento mutua il dettato del comma 8 dell'articolo 16 del decreto legislativo e di conseguenza, a differenza del comma 1, non prevede che debba essere coinvolto un numero minimo di Stati.
Il comma 3 prevede che la piattaforma tramite la quale verranno effettuate le notifiche degli incidenti sia resa accessibile agli organismi di informazione per la sicurezza, nonché all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al Ministero della Difesa e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 3 innova rispetto al decreto legislativo prevedendo che anche il Ministero della Difesa riceva i medesimi elementi di notifica previsti dal comma 3. La ratio della disposizione va colta nella circostanza che il Codice dell'ordinamento militare attribuisce alle Forze armate compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza (articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).
Il comma 3 introduce una ulteriore innovazione rispetto al decreto legislativo prevedendo che anche il Dipartimento della protezione civile sia destinatario dei medesimi elementi di notifica previsti dal comma 3 nonché notizie circa il fatto che alla Commissione europea sia stato notificato un incidente ai sensi del comma 1.

L'**articolo 6**, infine, in aderenza al vincolo di spesa posto dal legislatore, indica che dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Regolamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti».

Il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 200/114/CE del Consiglio, ed è volto a definire:

- le soglie per l'applicazione dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente, ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici;
- le soglie per l'applicazione dei parametri di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica;
- le modalità di notifica degli incidenti rilevanti.

Il provvedimento si compone di **6 articoli** e **di tre allegati**.

L'articolo 1 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del regolamento, in coerenza con le definizioni già previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, individua, per ciascun settore e sottosettore, le soglie per l'applicazione dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici da parte delle autorità settoriali competenti (ASC), rinviando all'allegato I. La disposizione ha carattere regolatorio e attuativo della normativa primaria e non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, definisce le soglie per l'applicazione dei parametri di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica, rinviando all'allegato II. La disposizione ha carattere regolatorio e non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 disciplina le modalità, i termini e i contenuti della notifica degli incidenti rilevanti da parte dei soggetti critici alle autorità settoriali competenti e al punto di contatto unico, nonché la trasmissione della relazione tecnica dettagliata sull'incidente, rinviando all'allegato III per la definizione dei contenuti informativi della notifica iniziale e della relazione.
Le attività di ricezione, gestione e istruttoria delle notifiche rientrano nelle funzioni istituzionali già attribuite alle amministrazioni competenti dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 disciplina le modalità di trasmissione delle notifiche e delle informazioni agli organismi e alle amministrazioni nazionali competenti, nonché alla Commissione europea e ai punti di contatto unici degli altri Stati membri, prevedendo altresì l'accesso alla piattaforma di notifica da parte dei soggetti istituzionali individuati. Le attività previste rientrano nei compiti già attribuiti al punto di contatto unico e alle autorità settoriali competenti dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all’attuazione delle disposizioni del decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli **allegati I, II e III** recano, rispettivamente, le soglie per l’applicazione dei criteri di individuazione dei soggetti ritenuti critici, le soglie per la rilevanza degli incidenti e il contenuto informativo della notifica e della relazione tecnica. Essi hanno natura meramente tecnica e attuativa e non comportano oneri per la finanza pubblica.

In conclusione, il presente schema di decreto ha carattere esclusivamente regolatorio e attuativo e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Camera dei Deputati **ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN**

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Definizione delle soglie per l'applicazione dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 e delle soglie quantitative per i parametri di rilevanza degli incidenti di cui all'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto sui soggetti critici".

Amministrazione referente: Presidenza del Consiglio dei ministri.

PARTE I – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto dà attuazione agli articoli 8, comma 2, lettera c), e 16, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 sulla resilienza dei soggetti critici. L'intervento mira a stabilire soglie tecniche e procedurali per l'individuazione dei soggetti critici e per la notifica degli incidenti rilevanti, nonché a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni. Il presente schema di decreto è adottato su proposta del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR) sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134. Tale intervento è coerente con l'impegno del Governo di adottare tutte le misure necessarie al rafforzamento della resilienza delle infrastrutture strategiche, da cui dipende l'esercizio di funzioni essenziali dello Stato ovvero la prestazione di servizi essenziali.

Nello specifico, lo schema di decreto:

- definisce le soglie per l'applicazione dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici;
- definisce le soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica;
- definisce procedura e contenuto delle notifiche degli incidenti rilevanti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con riferimento al provvedimento in esame, il quadro di riferimento normativo nazionale è costituito da:

- Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 (Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio);
- Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri);
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare) e, in particolare, gli articoli 89 e 92;
- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, (Codice della protezione civile);

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il presente decreto si muove lungo le direttrici dispositive tracciate dal d.lgs. 134/2024, attuando le previsioni ivi contenute.

A tal riguardo, il d.lgs., all'articolo 1 comma 2, dispone che lo stesso non si applica alle materie disciplinate dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione. Il successivo comma 6 dispone, inoltre, che non si applica agli organi e alle articolazioni della pubblica amministrazione che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto, nonché agli organismi di informazione per la sicurezza, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al Parlamento, alla Banca d'Italia, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e agli organi giudiziari. L'articolo 10 del d.lgs. 134/2024 fa salvi i soggetti critici di cui ai numeri 3, 4 e 8 dell'allegato A al decreto legislativo (settore bancario, settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e settore delle infrastrutture digitali) dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 e ai capi III, IV e VI del d.lgs. che indicano gli adempimenti in capo ai soggetti critici e provvedimenti sanzionatori in caso di inadempienza. Coerentemente, il presente decreto, all'articolo 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 3 (Definizione delle soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica) e all'articolo 4 (Notifica degli incidenti rilevanti) non si applicano nei confronti dei soggetti critici di cui ai numeri 3, 4 e 8 dell'allegato A al decreto legislativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento è coerente con tali principi, in quanto mira a garantire l'uniformità e l'efficacia delle misure di resilienza, che richiedono una regia centralizzata.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il decreto non comporta rilegificazione. Non è stato necessario ricorrere a strumenti di delegificazione, trattandosi di atto normativo secondario di attuazione. In considerazione della natura tecnica del contenuto degli allegati I e II, è stato previsto che al loro aggiornamento si provveda in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo iter.

Non risultano al momento all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Giurisprudenza costituzionale rilevante

Non risultano giudizi di legittimità costituzionale pendenti su disposizioni analoghe o connesse.

PARTE II - Contesto normativo europeo e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto dà diretta attuazione al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del consiglio dei ministri per la definizione di soglie e parametri per la rilevanza degli incidenti ai fini sia della notifica che dell'individuazione di soggetti critici per ciascun settore, nonché contenuto e procedura per la notifica. Il d.lgs. recepisce la direttiva (UE) 2022/2557 e ne rispetta pienamente le finalità e i contenuti. Esso contribuisce a consolidare la cooperazione e l'armonizzazione tra Stati membri in materia di protezione delle infrastrutture critiche e gestione degli incidenti rilevanti.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano attive procedure di infrazione sul medesimo oggetto da parte della Commissione europea.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto è compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia, compresi quelli in ambito NATO e ONU in materia di protezione delle infrastrutture critiche.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europe dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Essendo la direttiva (UE) 2022/2557 di recente adozione, i processi di recepimento negli altri Stati membri sono ancora in corso. Non è quindi al momento possibile delineare un quadro comparato consolidato.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

PARTE III. Qualità sistematica e redazionale del testo

1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il decreto introduce e chiarisce alcune definizioni (es. soglie, parametri, notifica) coerenti con quanto già previsto dal d.lgs. 134/2024, senza discostarsi dalle nozioni elaborate a livello europeo.

2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

Tutti i riferimenti contenuti nel testo sono stati verificati e risultano aggiornati alle modifiche intervenute.

3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il testo non fa uso della tecnica della novella legislativa.

4) **Effetti abrogativi impliciti**

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il decreto non ha efficacia retroattiva e non reca norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe integrative o correttive aperte sulla stessa materia.

7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti ulteriori atti attuativi.

8) **Utilizzo e aggiornamento di dati e riferimenti statistici**

La determinazione delle soglie è avvenuta sulla base di dati e analisi condotte dalle autorità settoriali competenti e dal Comitato interministeriale per la resilienza.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo del provvedimento: Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Regolamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti».

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri.

Referente: Presidenza del Consiglio dei ministri

SINTESI DELL'AIR

La presente relazione si riferisce allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, che definisce le soglie per l'individuazione dei soggetti critici nei 12 settori individuati dallo stesso decreto legislativo e le soglie per la notifica degli incidenti rilevanti. L'intervento si inserisce nel quadro delle misure volte a rafforzare la resilienza nella fornitura dei servizi essenziali, assicurando un approccio uniforme e proporzionato all'identificazione dei soggetti la cui compromissione potrebbe produrre effetti significativi sulla sicurezza, sull'economia, sulla salute pubblica e sulla continuità della fornitura dei citati servizi.

L'Analisi di Impatto della Regolamentazione è stata sviluppata tenendo conto della particolare eterogeneità dei settori interessati – energia, trasporti, bancario, infrastrutture finanziarie, salute, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione, spazio, alimentare e acque irrigue – nonché della necessità di individuare criteri oggettivi, verificabili e coerenti con le specificità organizzative, infrastrutturali e regolatorie di ciascun ambito.

La metodologia adottata si è fondata sull'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2024, tra cui: numero di utenti serviti, quota di mercato, rilevanza geografica, impatto sistemico dell'interruzione, dipendenza di altri settori dal servizio essenziale e importanza del soggetto nel mantenimento del servizio stesso. Tali criteri sono stati declinati in modo differenziato nei singoli settori, privilegiando parametri già disponibili presso autorità di regolazione, amministrazioni competenti e operatori di settore, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e garantire certezza applicativa.

Nel settore energia, le soglie sono state calibrate distinguendo le diverse componenti della filiera elettrica, del gas, del petrolio, del teleriscaldamento e dell'idrogeno. Sono stati valorizzati criteri quali la quota di mercato, la rilevanza delle infrastrutture di rete, il numero di utenti serviti e la strategicità di specifici impianti o servizi. In alcuni casi, come per i gestori del mercato elettrico o per determinate infrastrutture energetiche monopolistiche, la qualificazione di soggetto critico discende direttamente dalla funzione sistemica svolta.

Nel settore trasporti, l'analisi ha tenuto conto della diversa configurazione delle infrastrutture aeroportuali, ferroviarie, marittime, stradali e del trasporto pubblico locale, introducendo soglie basate su traffico, utenza servita, quota di mercato o rilevanza territoriale. Particolare attenzione è stata dedicata ai servizi di continuità territoriale, alle infrastrutture transfrontaliere e agli asset caratterizzati da elevata concentrazione infrastrutturale.

Per i settori bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari, si è scelto di valorizzare i meccanismi di identificazione già previsti dall'ordinamento europeo e nazionale in materia di soggetti sistemici, evitando duplicazioni regolatorie e assicurando coerenza con i regimi di vigilanza prudenziale esistenti.

Nel settore salute, le soglie sono state costruite tenendo conto della complessità organizzativa del Servizio sanitario nazionale, della distribuzione territoriale delle strutture e della rilevanza delle funzioni assistenziali svolte. Sono stati considerati critici, tra gli altri, i presidi ospedalieri ad alta

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

complessità, i laboratori di riferimento, i grandi produttori farmaceutici, i distributori all'ingrosso e i fabbricanti di dispositivi medici essenziali. L'analisi ha valorizzato sia il bacino di utenza sia il ruolo strategico delle strutture nella gestione delle emergenze sanitarie.
Per i servizi idrici e di depurazione, le soglie sono state definite considerando la struttura del Servizio Idrico Integrato (SII), il numero di abitanti serviti, la concentrazione regionale e la rilevanza degli agglomerati urbani. Analogamente, nel settore delle infrastrutture digitali si è perseguito un pieno coordinamento con il quadro normativo NIS2, utilizzando criteri dimensionali e funzionali coerenti con quelli già previsti per gli operatori digitali e delle comunicazioni elettroniche.
Con riferimento alla pubblica amministrazione, l'analisi ha evidenziato la difficoltà di applicare indicatori puramente economici o di mercato a funzioni istituzionali caratterizzate da effetti intersettoriali e sistemici. Sono stati pertanto introdotti parametri basati sulla platea amministrata e sul grado di interoperabilità delle banche dati e delle piattaforme utilizzate da altre amministrazioni centrali.
Nei settori spazio, alimentare e acque irrigue, le soglie sono state costruite valorizzando la concentrazione infrastrutturale, la capacità produttiva, la rilevanza logistica e l'impatto potenziale sulla sicurezza alimentare e sulla continuità delle filiere produttive.
L'AIR ha inoltre analizzato la definizione delle soglie per la notifica degli incidenti rilevanti previste dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 134 del 2024. Le soglie sono state elaborate combinando tre dimensioni fondamentali: numero di utenti coinvolti, durata della perturbazione ed estensione geografica dell'evento. L'approccio adottato consente di distinguere gli eventi ordinari dalle perturbazioni suscettibili di produrre effetti sistemici o intersettoriali.
L'analisi ha evidenziato che il provvedimento non introduce nuovi organismi amministrativi né determina oneri organizzativi sproporzionati, poiché le attività di identificazione dei soggetti critici e gestione delle notifiche si inseriscono nelle competenze già attribuite al Punto di contatto unico (PCU), alle Autorità settoriali competenti (ASC) e alle amministrazioni coinvolte dal decreto legislativo n. 134 del 2024. L'attuazione del sistema sarà inoltre supportata dalla progressiva realizzazione della piattaforma nazionale per la gestione delle notifiche di incidente, finalizzata ad assicurare interoperabilità, uniformità procedurale e tempestività nella condivisione delle informazioni.
Nel complesso, l'intervento regolatorio è stato ritenuto proporzionato, coerente con il quadro europeo di riferimento e idoneo a rafforzare la resilienza delle infrastrutture e dei servizi essenziali nazionali, riducendo al minimo gli oneri amministrativi e privilegiando criteri di identificazione chiari, misurabili e verificabili.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. La direttiva introduce un quadro europeo volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire, resistere, rispondere e ripristinare la continuità dei servizi essenziali forniti da infrastrutture e operatori critici in presenza di eventi perturbativi di origine naturale o antropica.
In tale contesto il decreto legislativo n. 134/2024 ha istituito un sistema nazionale di governance della resilienza dei soggetti critici fondato sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione dei soggetti critici da parte delle autorità settoriali competenti (ASC), sull'imposizione di specifici obblighi di resilienza in capo ai soggetti individuati e sulla notifica degli incidenti rilevanti che incidono sulla continuità della fornitura dei servizi essenziali.
Gli articoli 9, comma 2, e 16 del decreto legislativo rimandano tuttavia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di ulteriori elementi tecnici necessari per l'attuazione della disciplina, e in particolare le soglie per l'applicazione dei criteri di determinazione della rilevanza

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot. 2026/0001395/1N

degli effetti negativi di un incidente ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici, le soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica, nonché le modalità operative con cui effettuare la notifica degli incidenti.
In assenza di tali elementi applicativi, le autorità competenti non disporrebbero di criteri uniformi per l'individuazione dei soggetti ritenuti critici né di parametri oggettivi per stabilire quando un incidente debba essere notificato. Il presente schema di decreto interviene pertanto al fine di assicurare la piena operatività del sistema previsto dal decreto legislativo, garantendo uniformità applicativa e adeguato coordinamento informativo tra i soggetti coinvolti.
Il decreto legislativo ha la finalità di garantire i servizi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente attraverso l'imposizione ai soggetti critici di obblighi volti a rafforzarne la resilienza, cioè la capacità di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative.
La direttiva e il decreto legislativo sono orientati alla resilienza unicamente rispetto a eventi, di origine naturale o antropica (terrorismo, criminalità, ma anche imperizia), che incidono sulla dimensione "fisica" delle infrastrutture, mentre la dimensione cibernetica è oggetto di normativa specifica.
La procedura di identificazione dei soggetti critici presuppone che si tenga conto della valutazione di tutti i rischi pertinenti che possono incidere sulla fornitura di servizi essenziali, che il soggetto assicuri un servizio essenziale e operi sul territorio nazionale e che sia valutato se un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura del servizio.
Il presente schema di provvedimento interviene in questo quadro normativo per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, e 16, comma 4, del decreto legislativo. Tali disposizioni prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), siano definite:

- le soglie per l'applicazione di uno o più dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici;
- le soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica;
- le modalità con cui effettuare la notifica degli incidenti.

Ambito di intervento: destinatari diretti e indiretti

Il provvedimento è rivolto ai seguenti soggetti:

- Destinatari diretti: il punto di contatto unico (PCU), le autorità settoriali competenti (ASC), i soggetti critici individuati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. 134/2024, tenuti alla notifica degli incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto;
- Destinatari indiretti: la Commissione europea, le autorità degli altri Stati membri, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile, gli organismi di informazione per la sicurezza e il Ministero della Difesa.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Obiettivo principale del provvedimento è dare attuazione puntuale e tecnica al decreto legislativo n. 134/2024, attraverso la definizione univoca delle soglie per identificare i soggetti critici e per attivare l'obbligo di notifica, nonché la regolamentazione delle procedure di notifica di incidenti aventi impatto sulla fornitura dei servizi essenziali erogati dai soggetti critici. Ciò comporterà il rafforzamento della resilienza degli operatori coinvolti e della sicurezza della fornitura dei servizi essenziali. Il provvedimento permetterà di assicurare

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

coerenza e condivisione informativa a livello nazionale ed europeo, favorendo anche la crescita della capacità di risposta delle istituzioni in caso di eventi rilevanti.
Tra i risultati attesi:

- Individuazione oggettiva dei soggetti ritenuti critici;
- Standardizzazione delle modalità di notifica e dei contenuti;
- Tempestività delle segnalazioni;
- Miglioramento della cooperazione istituzionale intersettoriale e internazionale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi e monitorare l'attuazione dell'intervento, sono individuati i seguenti indicatori:

- n. di soggetti critici individuati in ciascuno dei settori;
- n. di incidenti notificati distinti per settore, sottosettore e categorie di soggetti;
- n. di notifiche e relazioni di incidenti rilevanti pervenute nei tempi previsti;
- n. di notifiche, rispetto al totale, effettuate tramite la piattaforma unica gestita dal PCU;
- n. di notifiche che le ASC effettuano tramite il PCU alla Commissione europea per gli incidenti che perturbano o possono perturbare la fornitura di servizi essenziali in 6 stati membri.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il mancato intervento regolatorio impedirebbe la definizione delle soglie e delle modalità applicative necessarie per l'individuazione dei soggetti critici e per la notifica degli incidenti.
L'intervento in esame risulta dunque vincolato dalle già ricordate previsioni di cui agli articoli 9, comma 2, e 16, comma 4, del decreto legislativo.

Definizione delle soglie per l'individuazione dei soggetti ritenuti critici

Le soglie individuate nell'Allegato I rappresentano l'esito di un processo di valutazione che ha coinvolto le Autorità Settoriali Competenti, i regolatori di settore, le associazioni di categoria e i principali operatori. Tale processo ha coniugato il rigore analitico richiesto dalla normativa con la flessibilità applicativa imposta dalla varietà dei settori coinvolti.
I criteri adottati rispondono ai principi di proporzionalità e oggettività, garantendo che la designazione come soggetto critico si basi su elementi verificabili e non suscettibili di applicazione discrezionale. Al tempo stesso, la combinazione di criteri alternativi (anziché cumulativi) in molti settori assicura che la rete di protezione sia sufficientemente ampia da intercettare le diverse configurazioni di rilevanza sistemica che il mercato può presentare.
La determinazione delle soglie è avvenuta secondo un processo strutturato in tre fasi:
Prima fase – analisi del quadro di settore. Per ciascun settore, le ASC, avvalendosi dei dati disponibili (relazioni annuali dei regolatori, statistiche di settore, dati di mercato), hanno ricostruito la struttura dell'offerta, identificando la distribuzione delle quote, la presenza di operatori dominanti, la natura delle infrastrutture e il grado di sostituibilità dei servizi.
Seconda fase – mappatura dei **criteri applicabili** (Tabella 1). Per ciascuna categoria di soggetti, le ASC hanno selezionato i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 134 del 2024 maggiormente pertinenti alla natura del servizio essenziale, privilegiando quelli in grado di catturare la rilevanza sistemica dell'operatore. Sono stati adottati sia criteri assoluti (numero di utenti, volume di produzione) sia criteri relativi (quota di mercato), in funzione della struttura del settore. I criteri di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 134 del 2024 sono:

a) il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto;

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

b) la misura in cui altri settori e sottosettori di cui all'allegato A al decreto legislativo dipendono dal servizio essenziale in questione;
c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche o sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute pubblica;
d) la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale fornito;
e) l'area geografica, anche transfrontaliera, che potrebbe essere interessata da un incidente, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, quali quelle insulari, remote o montane;
f) l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale.

Terza fase – calibrazione quantitativa. Le soglie sono state calibrate con l'obiettivo di identificare un numero di soggetti critici sufficiente ad assicurare la resilienza del settore, senza tuttavia estendere l'ambito applicativo a soggetti la cui compromissione non produrrebbe effetti sistemici significativi.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

TABELLA 1 - MATRICE UTILIZZO CRITERI EX ART. 9 D. LGS. 134/2024

SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	CRITERI ART. 9 D.LGS. 134/2024 (*)					
			A	B	C	D	E	F
1. ENERGIA	a) Energia elettrica	Imprese elettriche				X		X
		Gestori del sistema di trasmissione						X
		Gestori del sistema di distribuzione di elettricità	X		X		X	
		Produttori				X		X
		Gestori del mercato elettrico designati						X
		Partecipanti al mercato				X		
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento	X		X			
	c) Petrolio	Gestori di oleodotti				X		X
		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio				X		X
		Organismo centrale di stoccaggio italiano				X		X
	d) Gas	Imprese fornitrici di gas	X					
		Gestori del sistema di distribuzione	X					
		Gestori del sistema di trasporto del gas						X
		Gestori degli impianti di stoccaggio del gas		X				
		Gestori del sistema GNL						X
		Imprese di gas naturale				X		
		Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale				X		
	e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno				X		X
2. TRASPORTI	a) Trasporto aereo	Vettori aerei				X	X	X
		- Gestori aeroportuali - Aeroporti - Soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti				X	X	X
		Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo				X	X	X
	b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura ferroviaria	X			X		
		Imprese ferroviarie	X			X		
	c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione	X				X	X
		Organi di gestione dei porti	X				X	X
		Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo	X				X	X
	d) Trasporto su strada	Autorità stradali responsabili del controllo della gestione del traffico	X			X	X	
		Gestori di sistemi di trasporto intelligenti	X			X	X	
	e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico	X					
3. SETTORE BANCARIO	---	Enti creditizi		X				
4. INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI	---	Gestori di sedi di negoziazione						X
		Controparti centrali (CCP)						X
5. SALUTE	---	Prestatori di assistenza sanitaria	X				X	X
		Laboratori di riferimento dell'UE					X	X
		Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali						X
		Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici				X		X
		Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica			X			X
		Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione	X					
6. ACQUA POTABILE	---	Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano	X				X	
7. ACQUE REFLUE	---	Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali			X	X	X	
8. INFRASTRUTTURE DIGITALI	---	Fornitori di punti di interscambio Internet						X
		Fornitori di servizi DNS						X
		Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)		X				X
		Fornitori di servizi di cloud computing						X
		Fornitori di servizi di data center						X
		Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)						X
		Prestatori di servizi fiduciari		X				X
		Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica	X					X
		Fornitori di servizi di comunicazione elettronica	X					X
9.ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	---	Soggetti delle Amministrazioni centrali	X	X				
10. SPAZIO	---	Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dallo Stato o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali				X		X
11. ALIMENTI	---	Imprese alimentari impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso, nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala	X			X		X
12. ACQUE IRRIGUE	---	Gestori di concessioni di derivazione					X	
TOTALE			**19**	**5**	**4**	**20**	**14**	**34**

(*) ELENCO CRITERI
a) Numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto
b) Dipendenza di altri settori/sottosettori dal servizio essenziale
c) Impatto sulle attività economiche o sociali, ambiente, pubblica sicurezza, incolumità pubblica, salute pubblica
d) Quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale
e) Area geografica interessata
f) Importanza del soggetto nel mantenimento del servizio essenziale

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Illustrazione della metodologia di analisi adottata distinta per singolo settore per la definizione delle soglie per l'individuazione dei soggetti ritenuti critici

Settore I – Energia

Sottosettore A) Energia elettrica

Il mercato dell'energia elettrica in Italia presenta una struttura articolata lungo l'intera filiera: produzione, trasmissione, distribuzione e vendita al dettaglio. Per ciascuna categoria di soggetti operanti in tale filiera sono state individuate soglie distinte, calibrate sulle specificità strutturali e sulle implicazioni sistemiche della relativa funzione.

- Imprese elettriche – venditori al dettaglio (art. 2, comma 25-terdecies, d.lgs. 79/1999).
  Per i venditori al mercato finale retail dell'energia elettrica, la soglia è stata individuata con riferimento al criterio d) (quota di mercato), integrato dal criterio f) (importanza nel mantenimento del servizio essenziale). Si è fatto riferimento ai dati ufficiali pubblicati da ARERA nella Relazione Annuale, che fornisce un'analisi delle quote di mercato dei venti principali gruppi societari operanti nel settore retail elettrico.
  La soglia del 25% del mercato finale è stata individuata quale livello al di sopra del quale la compromissione del soggetto produrrebbe un impatto sistemico sulla continuità della fornitura a livello nazionale. In un mercato retail caratterizzato dalla presenza di numerosi operatori, una quota superiore a un quarto del mercato implica una rilevanza sistemica concreta in termini di clienti serviti, con potenziali effetti diffusi su famiglie, imprese e servizi pubblici, un rischio di effetti a cascata sul bilanciamento del sistema elettrico e una difficoltà oggettiva di sostituzione nel breve termine da parte dei concorrenti.
  Con riferimento al servizio di salvaguardia, la sua inclusione nel novero dei soggetti critici prescinde dal raggiungimento della soglia percentuale del 25%, in considerazione della funzione pubblicistica che tale servizio svolge nel sistema elettrico nazionale. Il servizio di salvaguardia garantisce la continuità della fornitura ai clienti finali non domestici connessi in media e alta tensione che si trovino temporaneamente privi di un fornitore contrattualizzato. Trattandosi di un servizio di ultima istanza a tutela della continuità industriale e produttiva, la compromissione del soggetto erogatore potrebbe determinare effetti negativi rilevanti sproporzionati rispetto alla quota di mercato detenuta. Ciò giustifica l'applicazione del criterio f) e l'inclusione automatica nel novero dei soggetti critici, indipendentemente dalla soglia percentuale.
- Gestori del sistema di trasmissione (art. 2, comma 25-bis, d.lgs. 79/1999).
  Per i gestori dell'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica ad alta tensione, il criterio di riferimento è esclusivamente quello di cui alla lettera f) (importanza nel mantenimento del servizio essenziale), data la natura infrastrutturale non fungibile della trasmissione.
  La soglia quantitativa del 30% a livello nazionale riflette una logica di concentrazione infrastrutturale: le reti di trasmissione ad alta tensione non sono replicabili nel breve termine per ragioni fisiche, geografiche e regolamentari. In aggiunta, il criterio alternativo dell'unicità del servizio in almeno una regione presidia le situazioni di monopolio territoriale nelle quali l'interruzione del servizio non sarebbe compensabile con asset alternativi, potendo determinare, anche in assenza di quote nazionali significative, effetti intersettoriali rilevanti a livello locale. La natura "a rete" e non fungibile del servizio di trasmissione giustifica l'adozione di entrambi i criteri in logica alternativa.
- Gestori del sistema di distribuzione (art. 2, comma 25-ter, d.lgs. 79/1999).
  Per i distributori di energia elettrica, la soglia è stata costruita con riferimento al criterio a) (numero di utenti). Il valore di 300.000 utenti privati del servizio per un periodo di almeno 60 minuti nella medesima Regione è stato individuato come soglia critica per le seguenti ragioni:
  - 300.000 utenti rappresentano un bacino urbano o metropolitano di rilevanza tale da determinare, in caso di interruzione prolungata, effetti significativi sull'ordine

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

pubblico, sul funzionamento dei servizi ospedalieri e delle infrastrutture critiche locali, nonché sull'attività economica e produttiva;
- il limite minimo di 60 minuti distingue guasti ordinari e micro-interruzioni fisiologiche già disciplinate dagli standard di qualità ARERA da perturbazioni strutturali con impatto economico e sociale misurabile;
- il riferimento alla scala regionale evita sovrastime derivanti dall'aggregazione di interruzioni distribuite e non concentrate, garantendo che la soglia intercetti solo eventi con impatto localizzato significativo.

- Produttori di energia elettrica (art. 2, comma 18, d.lgs. 79/1999).
  Per i produttori di energia elettrica, il criterio principale è il d) (quota di mercato), integrato dal criterio f) (importanza sistemica nel mantenimento del servizio essenziale). La soglia del 40% del mix di generazione dei principali gruppi societari è ricavata dai dati ARERA relativi alla produzione nazionale lorda: al di sopra di tale livello, la compromissione del soggetto produttore determinerebbe uno squilibrio nel bilanciamento della rete difficilmente compensabile nel breve termine.
  In via alternativa, l'inclusione degli operatori che gestiscono impianti essenziali per la sicurezza ai sensi della Delibera ARERA n. 111/06, del TIDE (Delibera 345/2023/R/eel) e del piano di rialimentazione e riaccensione di Terna (Allegato A10 del CdR) risponde al criterio f): anche in assenza di una quota produttiva elevata, tali asset svolgono una funzione di sistema strategica e non sostituibile, essendo designati per garantire la stabilità della rete in condizioni di emergenza.
- Gestori del mercato elettrico (art. 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943).
  In Italia opera un unico soggetto deputato alla gestione del mercato elettrico (GME – Gestore dei Mercati Energetici). Pertanto, si applica il criterio f) (importanza del soggetto nel mantenimento del servizio), che trova applicazione automatica nelle situazioni di monopolio di fatto, indipendentemente da soglie quantitative.
- Partecipanti al mercato che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia (art. 2, punto 25 regolamento (UE) 2019/943 e art. 3, commi 9, 8 e 6, del d. lgs n. 210/2021).
  Per i partecipanti al mercato che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda e stoccaggio, la soglia del 30% del mercato nazionale è stata individuata in prospettiva, tenendo conto degli sviluppi attesi del settore dello stoccaggio elettrico utility-scale. L'implementazione del Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico (MACSE) e gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) indirizzeranno la crescita del settore: allo stato attuale la soglia non identifica alcun soggetto critico, garantendo però stabilità del quadro regolatorio in vista dell'evoluzione del mercato.

Sottosettore B) Teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il settore del teleriscaldamento in Italia conta oltre 400 operatori (OITLR ai sensi della Delibera ARERA 574/2018/R/tlr), con una forte concentrazione nelle regioni del nord Italia. La soglia critica è stata individuata con riferimento al criterio a) (numero di utenti), fissandola a 2.000 utenti allacciati alla rete.

Il valore è stato calibrato sulla base dei dati di settore relativi alla distribuzione dimensionale degli operatori, con il coinvolgimento dell'Associazione Italiana Riscaldamento Urbano (AIRU), che rappresenta oltre l'85% dell'energia erogata nel settore. Al di sotto di 2.000 utenti, l'interruzione del servizio produce effetti circoscritti e fronteggiabili; al di sopra, l'impatto su famiglie e utenze civili – specie nei mesi invernali – acquisisce rilevanza sistemica. Il settore eroga servizi tipicamente in aree urbane densamente abitate: la mancanza di riscaldamento in inverno ha effetti diretti sulla salute della popolazione vulnerabile, rilevanti ai sensi del criterio c) (impatto che gli incidenti potrebbero avere). La soglia deve essere verificata congiuntamente all'iscrizione all'anagrafica ARERA e riflette la necessità di preservare la continuità del servizio in ambienti urbani durante le stagioni fredde.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Sottosettore C) Petrolio.

Per il sottosettore petrolifero, le soglie sono state costruite partendo dalla struttura logistica e produttiva del mercato nazionale, articolato secondo le cinque macroaree geografiche individuate dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1/2007. Tale suddivisione riflette la configurazione delle infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione dei prodotti petroliferi sul territorio nazionale, articolate come segue:

- Area A: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e le province di Oristano e Sassari;
- Area B: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
- Area C: Toscana, Umbria, Lazio, Campania e le province di Nuoro e Cagliari;
- Area D: Marche, Abruzzo, Molise e Puglia;
- Area E: Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il settore dispone di infrastrutture produttive e logistiche capillari, che si sono dimostrate in grado di gestire con efficacia interruzioni localizzate. Molti impianti sono già soggetti a regimi di controllo specifici (Direttiva Seveso, scorte obbligatorie). L'analisi ha tuttavia evidenziato la presenza di infrastrutture con funzione sistemica non duplicabile nel breve termine, per le quali sono stati definiti specifici criteri e soglie, in applicazione di quelli di cui alle lettere d) (quota di mercato) ed f) (importanza nel mantenimento del servizio essenziale).

- Gestori di oleodotti.
  Le categorie individuate (alimentazione delle raffinerie strategiche, collegamenti internazionali, approvvigionamento degli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa) rispondono al criterio f), identificando infrastrutture lineari la cui compromissione produrrebbe effetti a cascata non compensabili nel breve termine.
- Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio.
  Criterio 1: la soglia del 10% della capacità produttiva nazionale identifica impianti (raffinerie) la cui eventuale fermata avrebbe un impatto significativo sulla disponibilità di carburanti nel mercato nazionale, considerata la capacità di compensazione attraverso importazioni nel breve termine. Tali impianti svolgono una funzione produttiva non replicabile nella medesima macroarea.
  Criterio 2: applicabile nelle macroaree ove insistono depositi costieri che svolgono una funzione logistica insostituibile nel breve termine. La soglia del 10% dei consumi d'area legata alla capacità fisica di stoccaggio minimo di 100.000 mc individua depositi costieri sulla base di un dato solido da rapportare all'immesso al consumo calcolato come media degli ultimi cinque anni, per attenuare distorsioni derivanti da variazioni congiunturali.
  Criterio 3: la soglia del 40% delle scorte d'obbligo totali di proprietà dell'Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT), e la soglia del 30% relativa alle scorte detenute per Ocsit dei prodotti di maggior consumo (benzina, gasolio, *jet fuel*) identificano soggetti la cui funzione è direttamente connessa alla sicurezza dell'approvvigionamento nazionale, con rilevanza sistemica riconosciuta dalla normativa sulle scorte petrolifere obbligatorie.
  Criterio 4: i soggetti giuridici titolari di depositi di stoccaggio di carburante per aerei a servizio degli aeroporti internazionali di Fiumicino e Malpensa hanno una funzione di sicurezza dell'approvvigionamento di tali infrastrutture aeroportuali insostituibile nel breve termine.
- Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT)
  L'Organismo Centrale di Stoccaggio è un soggetto critico per la funzione centrale di controllo del mantenimento delle scorte di sicurezza di prodotti petroliferi, cui sono obbligati gli operatori del settore che abbiano immesso in consumo prodotti petroliferi nell'anno precedente come identificati dal decreto annuale del Ministro. La sua funzionalità e operatività si concretizza attraverso la piattaforma informatica di raccolta dati, che identifica e controlla allocazioni di prodotti petroliferi su impianti nazionali ed esteri.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Sottosettore D) Gas naturale

Per il settore del gas naturale, le soglie sono state differenziate in funzione del segmento della filiera, adottando criteri qualitativi per i soggetti operanti nella fornitura e distribuzione e criteri quantitativi per quelli attivi nello stoccaggio e nella rigassificazione.

- Imprese fornitrici di gas (art. 2, comma 1, lett. kk-septies d.lgs. n. 164/2000).
  La soglia identifica i gruppi societari di fornitura la cui uscita dal mercato o interruzione operativa determinerebbe effetti significativi sulla disponibilità di gas per utenti domestici e industriali. Il criterio applicato è a) dell'art. 9 (numero di utenti, pari al 10%), calcolato sui dati ARERA dell'ultimo anno disponibile.
- Gestori del sistema di distribuzione del gas (art. 2, comma 1, lettera kk-sexies d.lgs. n. 164/2000).
  Il valore più basso rispetto alla fornitura riflette la natura localmente insostituibile del servizio di distribuzione. Un gestore che distribuisce più del 7% del mercato nazionale gestisce un numero di utenti tale da rendere qualsiasi malfunzionamento significativo di portata sistemica, con applicazione del criterio a) (numero di utenti).
- Gestori del sistema di trasporto del gas (art. 2, comma 1, lettera kk-quater d.lgs. n. 164/2000).
  La soglia riflette la natura oligopolistica del trasporto gas, caratterizzato da elevate barriere all'ingresso e ridotta sostituibilità. Il criterio applicato è il f) (l'importanza nel mantenimento del servizio essenziale).
- Gestori degli impianti di stoccaggio del gas (art. 2, comma 1, lettera kk-nonies d.lgs. n. 164/2000).
  La soglia è calibrata per includere i soggetti la cui riduzione di capacità inciderebbe sulla capacità del sistema di far fronte ai picchi di domanda invernale e alle interruzioni delle forniture dall'estero, con immediata rilevanza per la sicurezza degli approvvigionamenti ai sensi del criterio b) (la misura in cui altri settori e sottosettori dipendono dal servizio essenziale in questione).
- Gestori del sistema GNL (art. 2, comma 1, lettera kk-decies d.lgs. n. 164/2000).
  La soglia è definita tenendo conto della struttura del mercato italiano e della rilevanza strategica della rigassificazione come strumento di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, in sostituzione del gas russo. Il criterio applicato è il f) (l'importanza nel mantenimento del servizio essenziale).
- Imprese di gas naturale (art. 2, comma 1, lettera t) d.lgs. n. 164/2000) e Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale.
  La soglia identifica il soggetto più rilevante nel mercato italiano della produzione di gas naturale, applicando il criterio d) (quota di mercato). Con particolare riferimento alle imprese di gas naturale indicate, il soggetto è critico se possiede la capacità di produzione annuale di almeno 1 miliardo di metri cubi, oppure, se ha una capacità tecnica nominale di immettere sul sistema nazionale di trasporto del gas naturale almeno 1 miliardo di metri cubi l'anno.

Sottosettore E) Idrogeno

La definizione delle soglie per il settore idrogeno è avvenuta in un contesto di mercato ancora nascente, caratterizzato dall'assenza di una filiera industriale consolidata di produzione verde, trasporto e stoccaggio. La produzione attuale di idrogeno in Italia è stimata tra 450.000 e 500.000 tonnellate annue, prevalentemente idrogeno grigio prodotto e consumato nell'ambito degli stessi siti industriali di raffinazione e chimica, senza necessità di infrastrutture di trasporto o stoccaggio dedicate.

In tale contesto, le soglie hanno carattere prospettico e non identificano, allo stato attuale, alcun soggetto critico. La loro fissazione risponde all'esigenza di certezza regolamentare: con l'avanzare dei progetti previsti dal PNIEC (obiettivo di 250.000 tonnellate di idrogeno rinnovabile al 2030) e del Corridoio Meridionale Idrogeno – progetto internazionale che coinvolge Tunisia,

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Algeria, Italia, Austria e Germania – il mercato si strutturerà progressivamente, rendendo necessaria la disponibilità di criteri già codificati per l'identificazione dei soggetti critici.

Le soglie (30% della produzione nazionale di idrogeno verde per i produttori; capacità > 10.000 GWh per lo stoccaggio; 30% del mercato per il trasporto) sono state definite applicando i criteri d) (quota di mercato) ed f) (l'importanza nel mantenimento del servizio essenziale) e saranno oggetto di revisione in esito all'evoluzione del mercato.

Settore II – Trasporti

Sottosettore a) Trasporto aereo

Il trasporto aereo presenta tassi di crescita annua del traffico stabilmente elevati (superiori al 10% negli anni più recenti). Per garantire la stabilità e la durabilità delle soglie nel tempo, si è privilegiato il criterio d) (quota di mercato), espresso in Work Load Unit (WLU), unità di misura standard che aggrega passeggeri e cargo (1 WLU = 1 passeggero = 100 kg di merce), così da rispecchiare la reale incidenza sistemica del soggetto a prescindere dalla tipologia di traffico gestita.

La struttura del settore è caratterizzata da una forte differenziazione geografica: la dotazione aeroportuale e la concentrazione del traffico variano significativamente tra le diverse aree del Paese, con hub nazionali a rilevanza sistemica nazionale (Roma Fiumicino, Milano Malpensa) e aeroporti regionali con funzione critica di accessibilità per le rispettive macroaree. I tre criteri alternativi riflettono questa struttura:

- La soglia del 10% della quota di mercato nazionale identifica i grandi operatori con rilevanza sistemica a livello nazionale (criterio d);
- Il criterio dell'unicità del fornitore si applica ad ENAV, che gestisce il controllo del traffico aereo in regime di monopolio legale (criterio f);
- Il criterio del "principale fornitore nella macroarea", con soglia al 5% della quota di mercato nazionale (ridotta al 2% per la Sardegna, in considerazione della condizione insulare e della vulnerabilità associata all'isolamento geografico ai sensi del criterio e) dell'art. 9), intercetta operatori regionali la cui compromissione avrebbe effetti sui diritti di mobilità e sull'accessibilità di intere aree del territorio nazionale.

Sottosettore b) Trasporto ferroviario

Per il trasporto ferroviario, i criteri applicati sono il a) (numero di utenti) e il d) (quota di mercato). La soglia di 300.000 utenti medi giornalieri è calibrata sulla realtà del sistema ferroviario italiano: a tale volume, l'interruzione del servizio determina effetti immediati sulla mobilità di un bacino di utenza rilevante. La soglia alternativa del 10% della quota di mercato nazionale intercetta gli operatori con posizione sistemica nel mercato ferroviario, ivi inclusi i gestori di infrastruttura interconnessa con la rete nazionale di RFI.

Sottosettore c) Trasporto per vie d'acqua

Per il trasporto marittimo e per vie d'acqua, i criteri applicati sono il a) (numero di utenti) e il f) (importanza del soggetto nel mantenimento del servizio) per i servizi di continuità territoriale. La soglia di 30.000 utenti medi giornalieri senza servizio per almeno un giorno è stata fissata a un livello sufficiente a determinare impatti significativi sull'ordine pubblico e sulla mobilità.

Il secondo criterio – relativo ai servizi di continuità territoriale con le isole maggiori e minori – risponde a considerazioni di coesione territoriale ai sensi del criterio e) (area geografica): la compromissione di tali servizi priverebbe intere comunità insulari non solo di mobilità, ma anche di approvvigionamento di beni essenziali, smaltimento rifiuti, risorse idriche e servizi sanitari. La continuità territoriale garantisce la parità di diritti dei cittadini delle aree geograficamente più remote rispetto al territorio continentale.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Infine, per il solo servizio di assistenza al traffico marittimo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p, del D. Lgs. 196/2005, poiché lo stesso è svolto in via esclusiva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso le attribuzioni delle relative funzioni al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, che le svolge tra i suoi compiti di istituto, è stato ritenuto che tale specifica posizione risulti di per sé assorbente rispetto ad ogni ulteriore criterio applicabile ai fini della designazione di soggetto critico.

Sottosettore d) Trasporto su strada

Per la gestione delle infrastrutture stradali, il criterio principale è a) (numero di utenti), espresso in Traffico Medio Giornaliero (TMG). La soglia di 50.000 TMG identifica infrastrutture che svolgono una funzione di corridoio viario di rilievo nazionale o regionale la cui interruzione avrebbe effetti di vasta portata sul traffico e sull'economia locale.

I criteri alternativi (quota di mercato nazionale >10%; quota regionale >50% in almeno 3 regioni; gestione di tratte transfrontaliere) intercettano soggetti con posizione dominante strutturale nella gestione delle reti stradali, applicando i criteri d) (quota di mercato) ed e) (area geografica, anche transfrontaliera). Il riferimento ai trafori internazionali e ai valichi alpini risponde all'esigenza di presidiare le infrastrutture critiche per la connettività dell'Italia con il resto d'Europa, con rilevanza sia economica che di sicurezza.

Sottosettore e) Trasporto pubblico locale

Per il trasporto pubblico locale (TPL), il criterio prevalente è il a) dell'art. 9 (numero di utenti). Le soglie sono articolate su due livelli distinti ma complementari:

- 300.000 utenti giornalieri: soglia assoluta che identifica i gestori dei sistemi metropolitani delle grandi aree urbane (Milano, Roma, Napoli), la cui interruzione determinerebbe effetti immediati sulla mobilità metropolitana con impatti sull'economia e sui servizi pubblici;
- 100.000 utenti giornalieri con quota di mercato regionale >50%: soglia combinata che intercetta operatori che, pur non raggiungendo la soglia assoluta, svolgono una funzione di monopolio de facto a scala regionale.

Settore III – Bancario

Per il settore bancario si rinvia ai criteri già consolidati nell'ordinamento europeo e nazionale per l'identificazione delle istituzioni a rilevanza sistemica. In particolare, si rinvia alla lista degli enti creditizi identificati annualmente dalla Banca d'Italia come:

- G-SIIs (Global Systemically Important Institutions): istituzioni a rilevanza sistemica globale, individuate sulla base del Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014;
- O-SIIs (Other Systemically Important Institutions): altre istituzioni a rilevanza sistemica, individuate sulla base degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (EBA).

Tale approccio garantisce piena coerenza con il quadro di supervisione prudenziale bancaria e con i meccanismi già in essere per la gestione delle crisi degli intermediari sistemici (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive; SRM – Single Resolution Mechanism). Non vengono pertanto introdotti criteri aggiuntivi o soglie ulteriori, in quanto quelli già vigenti nell'ordinamento europeo e nazionale offrono un perimetro adeguato e proporzionato.

Settore IV – Infrastrutture dei mercati Finanziari

Per le infrastrutture dei mercati finanziari, la struttura del settore – caratterizzata da un numero limitato di operatori (sedi di negoziazione e controparti centrali/CCP) con ruolo sistemico riconosciuto dall'ordinamento – ha orientato verso l'adozione di criteri qualitativi fondati sull'autorizzazione regolamentare. Un soggetto è identificato come critico se gestisce, o è autorizzato a gestire, una sede di negoziazione ai sensi dell'art. 1, comma 5-octies, lettera c), del d.lgs. 58/1998, ovvero se è autorizzato come CCP ai sensi della normativa EMIR (Regolamento UE n. 648/2012).

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

L'applicazione del criterio f) dell'art. 9 è qui inevitabile: le CCP svolgono una funzione di compensazione e novazione dei contratti che è strutturalmente insostituibile nel breve termine, e la loro compromissione avrebbe effetti sistemici immediati sull'integrità dei mercati finanziari. Analogamente, le sedi di negoziazione autorizzate svolgono una funzione di *price discovery* e liquidità di mercato di rilevanza sistemica.

Settore V – Salute

Il settore salute si caratterizza per una forte capillarità sul territorio e per una struttura organizzativa e di governance particolarmente complessa che coinvolge livelli nazionali, regionali e locali, nonché stakeholders pubblici e privati. Le soglie per l'individuazione dei soggetti critici sono state definite sulla base dei criteri previsti dal decreto, quali il bacino di utenza servito, l'impatto che gli incidenti potrebbero avere sul sistema, la quota di mercato e l'importanza strategica del soggetto per il mantenimento del servizio.

- Prestatori di assistenza sanitaria (art. 3 comma 1, lett. h) d. lgs. 38/2014).
  Le soglie relative alla categoria dei prestatori di assistenza sanitaria, quali i soggetti pubblici o privati convenzionati con il SSN che erogano assistenza ospedaliera, sono state elaborate sulla base dell'analisi dei dati anagrafici e di produzione delle strutture sanitarie esistenti, considerando i volumi definiti dalla normativa di settore, con particolare riferimento al D.M. 70 del 2 aprile 2015 per gli standard qualitativi e quantitativi per l'assistenza ospedaliera, per le indicazioni in materia di DEA (Dipartimenti di Emergenza e Accettazione) e per il ruolo delle strutture nelle reti della emergenza urgenza.
  La variabilità demografica del territorio nazionale e le diverse capacità ricettive delle strutture sanitarie hanno determinato la necessità di definire criteri che possano garantire la presenza omogenea di strutture sul territorio e la continuità del servizio essenziale.
  In considerazione dei livelli di complessità assistenziale, come da DM 70/2015, sono considerati soggetti critici quelli che gestiscono strutture sede di DEA di II livello – strutture di massima complessità clinica con funzione hub nel sistema dell'emergenza-urgenza che rientrano in soglie critiche, articolate su condizioni composite, che tengono conto sia della dimensione assoluta del bacino servito (criterio a) dell'art.9), sia dell'importanza strategica dei servizi erogati dalla struttura secondo i livelli di complessità assistenziale (criterio f) dell'art.9):
  - Criterio per Bacino di utenza: un presidio ospedaliero ogni 2 milioni di abitanti o almeno uno per Regione/Provincia Autonoma se la popolazione regionale è inferiore;
  - Criterio per livello di complessità assistenziale e ruolo nella rete delle emergenze, in ordine di importanza:
    1) presidio ospedaliero di II livello sede di DEA II Livello con numero di accessi in Pronto Soccorso per anno > 70.000 (DM 2 aprile 2015, n. 70).
       Nel caso in cui in una Regione o Provincia Autonoma più presidi soddisfino tale requisito, sono individuati come critici i presidi con il maggior numero di accessi annui al Pronto Soccorso (fonte dati flusso EMUR-PS), fino al limite massimo di un presidio ogni 2 milioni di abitanti della Regione o Provincia Autonoma;

  Qualora sul territorio della Regione/Provincia Autonoma non sia presente un numero di presidi sufficiente alla copertura della popolazione secondo il criterio al punto 1, viene considerato critico il soggetto che gestisce un presidio ospedaliero definito secondo il seguente criterio:

  2) presidio ospedaliero sede di DEA con specialità di rilevanza strategica quali:
     - Centro Traumi di Alta Specializzazione, oppure laddove non presente;
     - Centro/U.O. Grandi Ustionati

     Nel caso in cui in una Regione o Provincia Autonoma più presidi soddisfino tale requisito, sono individuati come critici i presidi che presentano il maggior numero di

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

posti letto per acuti (fonte dati flusso HSP 11-HSP 11 bis), fino al limite massimo di un presidio ogni 2 milioni di abitanti della Regione o Provincia Autonoma.

Qualora sul territorio della Regione/Provincia Autonoma non sia presente un numero di presidi sufficiente alla copertura della popolazione secondo i criteri ai punti 1 e 2, viene considerato critico il soggetto che gestisce un presidio ospedaliero definito secondo il seguente criterio:

3) Presidio ospedaliero con percentuale di posti letto autorizzati superiore al 20% sul totale regionale.

- Laboratori di riferimento dell'UE (art. 15 regolamento (UE) 2022/2371).
  Le soglie sono scaturite dall'organizzazione dei laboratori nel contesto nazionale e dai relativi livelli di biosicurezza. La formulazione delle soglie ha seguito i seguenti criteri: 1) laboratori di riferimento ai vari livelli (europeo, nazionale e regionale); 2) distribuzione geografica; 3) livello di biosicurezza. I tre criteri sono stati combinati al fine di assicurare un livello uniforme di erogazione dei servizi essenziali su tutto il territorio della Repubblica, di mantenere elevati standard di monitoraggio nell'ambito delle malattie infettive a potenziale epidemico/pandemico e di assicurare misure aggiuntive di resilienza ai laboratori abilitati ai massimi livelli di biosicurezza.
- Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali (art. 1, lettera a) d. lgs. 219/2006).
  Nel contesto dei soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo, si è potuto appurare che la maggior parte delle attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali vengono svolte dai soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici. Alla luce di questa considerazione, questo sottosettore condivide la medesima soglia formulata per i soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici. La soglia di 850 milioni di euro di fatturato annuo è stata calibrata sui dati disponibili del settore farmaceutico italiano: solo pochi operatori superano tale valore, rappresentando una concentrazione critica dell'attività di ricerca e sviluppo.
- Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici.
  La soglia di 850 milioni di euro di fatturato annuo è stata calibrata sui dati disponibili del settore farmaceutico italiano: solo pochi operatori superano tale valore, rappresentando una concentrazione critica della funzione produttiva. Il criterio applicato è il d) (quota di mercato), integrato dalla considerazione che la produzione può avvenire tramite gruppi societari, consorzi o accordi di produzione: la valutazione deve necessariamente fondarsi sulla concentrazione della capacità produttiva piuttosto che sulla sola forma societaria.
  Il criterio alternativo per i produttori di gas medicali (più di 5 officine di produzione sul territorio nazionale) riflette la natura capillare e sistemica della distribuzione di gas medicali nelle strutture sanitarie, la cui continuità è condizione necessaria per l'operatività dei presidi ospedalieri.
- Soggetti che fabbricano dispositivi medici critici (art. 22 regolamento UE 2022/123).
  L'art.8 del D.lgs. 134/2024 ancora la classificazione di criticità per i fabbricanti di dispositivi medici alla lista di dispositivi di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2022/123.
  Il citato articolo del Regolamento (UE) 2022/123 ha una ratio che si basa sull'individuazione ex post di un elenco di categorie di dispositivi medici critici a seguito della individuazione della emergenza sanitaria che si intende fronteggiare. Pertanto, ad oggi, tale norma è stata attuata solo con riferimento alla pandemia da Sars-Cov2.
  Dunque, premessa l'assenza di una definizione normativa di "dispositivo medico critico" e assumendo che si faccia riferimento all'essenzialità del dispositivo nell'emergenza sanitaria, al fine di garantire il rispetto dello spirito normativo del Decreto, connotato da carattere preventivo e non reattivo ad una emergenza, i soggetti critici dovranno essere individuati ex ante tra i fabbricanti di dispositivi medici che, per tipologia e funzione assistenziale fondamentale svolta, potranno essere qualificati come essenziali in caso di emergenza di sanità

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

pubblica. Tali dispositivi saranno selezionati sulla base delle funzioni assistenziali fondamentali richieste in qualsiasi scenario di crisi per assicurare il supporto vitale:

- dispositivi per il supporto respiratorio;
- dispositivi per il supporto cardiocircolatorio;
- dispositivi per il supporto della funzione renale;
- dispositivi per il monitoraggio clinico del paziente;
- dispositivi per la gestione del trauma e l'immobilizzazione;
- dispositivi per chirurgia d'urgenza e trattamento delle ferite;
- dispositivi per la diagnostica rapida.

Ad oggi, nella vigenza del solo art.22 del Regolamento (UE) 2022/123, l'unica esperienza maturata riguarda l'individuazione ex post dei dispositivi critici in occasione della pandemia da SARS-CoV-2. Da tale attività è emerso che sul territorio nazionale operano fabbricanti in grado di produrre dispositivi di cui al citato articolo 22 afferenti fino a 4 categorie omogenee di dispositivi medici critici. Tale evidenza può essere proposta per le valutazioni ex ante in caso di eventuali emergenze sanitarie per l'individuazione dei soggetti critici di cui all'art.8 del D.Lgs. 134/2024 in relazione alle citate funzioni assistenziali. Pertanto:

- la soglia di 4 o più categorie identifica i soggetti con una diversificazione produttiva tale da renderli sistemici in più contesti di emergenza sanitaria (criterio c) dell'art. 9);
- il criterio alternativo dell'unicità del fornitore nazionale in una sola categoria identifica i soggetti la cui compromissione priverebbe l'Italia di un'intera linea produttiva di dispositivi essenziali, con effetti potenzialmente critici in caso di emergenza (criterio f) dell'art. 9).

- Distributori all'ingrosso di medicinali (art. 101 d. lgs. 219/2006).
  La soglia di più di 19 siti logistici operativi sul territorio nazionale identifica i grandi distributori che, grazie alla propria rete capillare, svolgono un ruolo sistemico nell'approvvigionamento farmaceutico nazionale. La scelta di un criterio infrastrutturale (numero di siti) piuttosto che economico (fatturato) riflette la struttura del servizio di distribuzione: la capillarità della rete logistica è l'indicatore più robusto della dipendenza del sistema sanitario da quel soggetto (criterio a) dell'art. 9). La detenzione dei siti può avvenire anche tramite gruppi societari, consorzi o accordi di logistica condivisa.

Settore VI – Acqua potabile

La struttura del Servizio Idrico Integrato (SII) in Italia è organizzata su 62 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), con circa 120 gestori affidatari operativi. Il settore presenta un'ampia variazione dimensionale: i gestori servono popolazioni che variano da poche decine di migliaia a circa 4 milioni di abitanti. Fanno eccezione le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per le quali l'autonomia amministrativa è stata riconosciuta anche in materia di organizzazione dei servizi idrici.

Le soglie sono state individuate con riferimento al criterio a) (numero di utenti).

- Prima soglia (≥ 400.000 abitanti residenti): determina la criticità delle gestioni di maggiore dimensione. Studi di settore indicano che oltre tale numero le gestioni sono strutturalmente solide e capaci di operare pienamente rispetto alle esigenze infrastrutturali. Questa soglia individua circa 35 gestioni, in rappresentanza di circa il 70% della popolazione nazionale servita da rete idrica pubblica. Una gestione che serve almeno 400.000 abitanti ha, per definizione, un impatto sistemico a livello sovracomunale.
- Seconda soglia (≥ 200.000 abitanti in una zona di fornitura idrica): la zona di fornitura è un sistema idrico unitario (prelievo, adduzione, stoccaggio e distribuzione) che, in assenza di interconnessioni con altre reti, viene colpita integralmente dai rischi eventualmente manifestatisi. Questa soglia è complementare alla prima e consente di includere capoluoghi di regione o aree urbane produttive rilevanti non ricomprese nella prima designazione,

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

aggiungendo potenzialmente altri 10-15 soggetti critici in gestioni di affidamento inferiori a 400.000 abitanti.
- Terza soglia (quota ≥ 20% del servizio a livello regionale): è un criterio relativo che, intercettando situazioni di concentrazione significativa a livello regionale, garantisce la tutela della continuità del servizio idrico nelle regioni con sistemi meno frammentati.

Settore VII – Acque reflue

Le soglie per il settore della raccolta e depurazione delle acque reflue condividono, per la parte relativa agli abitanti residenti nei comuni serviti, la stessa struttura logica e gli stessi valori del settore acqua potabile, in ragione dell'identità dei soggetti gestori del SII per entrambi i servizi. Sono pertanto adottati il criterio dei 400.000 abitanti residenti (prima soglia) e quello della soglia relativa della quota regionale del 20%.

Il criterio aggiuntivo degli agglomerati (≥ 200.000 abitanti equivalenti – a.e.) riflette la specificità del servizio di depurazione: l'agglomerato, ai sensi della Direttiva 91/271/CEE e dunque del decreto legislativo n. 152 del 2006, costituisce l'unità territoriale di riferimento che comprende la rete di collettamento e gli impianti di depurazione ad essa asserviti. La soglia di 200.000 a.e. è stata scelta per i seguenti motivi:

- supera la soglia prevista dalla nuova direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ossia la Direttiva 2024/3019, per l'obbligo di trattamento terziario e quaternario (150.000 a.e.) e per l'obbligo di piano integrato di gestione delle acque reflue (100.000 a.e.), garantendo proporzionalità e coerenza con il quadro normativo europeo;
- intercetta i grandi agglomerati (51 in Italia compresi tra 200.000 e 1.000.000 a.e. e 4 con oltre 1.000.000 a.e.) la cui compromissione avrebbe effetti rilevanti sull'ambiente ricettore (criterio di cui alla lettera c) dell'art. 9 c.1 del decreto n. 134 del 2024 – impatto che gli incidenti potrebbero avere).

Settore VIII – Infrastrutture digitali

Per il settore Infrastrutture digitali, i criteri di identificazione dei soggetti critici sono stati definiti avendo riguardo all'esigenza imprescindibile di assicurare una piena coerenza sostanziale e formale con il complesso normativo delineato dalla disciplina NIS, quale corpus di riferimento in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi a livello nazionale ed europeo.

Pertanto, per il settore in parola, si è proceduto all'individuazione dei soggetti critici assumendo quale criterio prioritario il superamento dei massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.

In via integrativa e alternativa, sono stati altresì ricompresi tra i soggetti critici, anche laddove non si configuri il superamento dei predetti massimali, le seguenti categorie di soggetto:

- Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello (top level domain – TLD): sono critici i soggetti che gestiscono il country code TLD (ccTLD) per il dominio di primo livello ".it". Tale criterio è stato elaborato in coerenza e tenuto conto delle lezioni apprese nell'applicazione a livello nazionale ed europeo delle precedenti discipline in materia di resilienza dei gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello. In linea con il consesso generale, si ritiene necessaria la massima tutela dei ccTLD che consentono il corretto indirizzamento verso i domini nazionali.
- Prestatori di servizi fiduciari: sono critici i soggetti che sono fornitori di servizi fiduciari qualificali ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, all'articolo 3, punto 20).
- Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica: sono critici i soggetti che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica ad un numero di utenti pari o superiore, anche alternativamente:

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

    - all’1% della base di utenti nazionale, calcolato sulla base dei dati pubblicati dall’Osservatorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    - a un milione.
- Fornitori di servizi di comunicazione elettronica: sono critici i soggetti che forniscono servizi di comunicazione elettronica ad un numero di utenti pari o superiore, anche alternativamente:
    - all’1% della base di utenti nazionale, calcolato sulla base dei dati pubblicati dall’Osservatorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    - a un milione.

Tali ultimi due criteri trovano giustificazione nella volontà di assicurare una compiuta coerenza sistematica e regolatoria con le disposizioni contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di integrità delle reti di comunicazione elettronica, ad oggi assorbite dalla nuova disciplina NIS.

La scelta operata, infatti, si radica nell’intento di garantire un allineamento strutturale e funzionale ai principi e agli obblighi previsti dal legislatore nazionale, con particolare riguardo ai profili la resilienza fisica e digitale degli operatori telco. In tale contesto, il criterio in oggetto si configura quale strumento tecnico-giuridico volto a dare attuazione a tali finalità, preservando l’integrità dell’impianto normativo e favorendo una lettura sistemica delle fonti, in ossequio ai canoni dell’interpretazione conforme e dell’efficacia applicativa delle norme di settore.

In tale prospettiva, la ratio sottesa all’individuazione dei criteri di identificazione dei soggetti critici non costituisce dunque un elemento arbitrario o avulso dal contesto regolatorio di settore, bensì si configura quale esito di un processo valutativo orientato a garantire l’allineamento sistematico delle misure adottate con i principi di proporzionalità, adeguatezza e omogeneità richiamati dalla normativa NIS. Ciò al fine di assicurare, in un’ottica di coordinamento interistituzionale e di rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale, un’azione amministrativa coerente, prevedibile e conforme agli obiettivi perseguiti dal legislatore in tema di resilienza cibernetica e tutela delle infrastrutture critiche.

Settore IX – Pubblica amministrazione

Il settore della pubblica amministrazione centrale presenta caratteristiche strutturali che rendono non sempre agevole l’applicazione delle stesse metriche valide per i settori industriali o infrastrutturali. In particolare:

- i servizi erogati dagli enti della pubblica amministrazione centrale non si misurano agevolmente in unità di misura come utenti/ora o in quote di mercato, trattandosi spesso di funzioni istituzionali di natura autoritativa o di coordinamento che per definizione si rivolgono all’intera platea dei soggetti amministrati;
- l’interruzione di tali funzioni produce effetti a cascata di natura intersettoriale che vanno ben oltre l’impatto direttamente quantificabile, coinvolgendo la tenuta dell’ordinamento giuridico, la continuità decisionale dell’esecutivo e la funzionalità dei sistemi di protezione civile;
- la rilevanza dell’interruzione non dipende necessariamente dalla sua durata assoluta, ma dalla criticità istituzionale del momento in cui si verifica e dalla natura delle funzioni interrotte.

Ciò premesso, con riferimento ai criteri per l’individuazione dei soggetti critici, una soglia espressa come percentuale della popolazione residente in Italia offre uniformità intersettoriale. La direttiva stessa richiede che le soglie possano essere comunicate nei valori medi per area geografica, per anno, per settore o per sottosettore, e possono includere informazioni sulla gamma degli indicatori forniti. Una soglia dell'ordine del **2% della popolazione** (circa 1.200.000 persone) può costituire un livello minimo di "rilevanza" per la PA centrale, tenuto conto della sua dimensione di scala e dell'assenza di alternative di mercato.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Per i casi nei quali risulta difficile determinare il numero di utenti – ad esempio per le infrastrutture immateriali (banche dati centrali, piattaforme di interoperabilità) che non erogano direttamente servizi all'utenza – è stato previsto un parametro ad-hoc: il soggetto è critico se almeno **5 enti/amministrazioni centrali utilizzano le/si interfacciano con le banche dati dell'ente**, anche al fine di catturare l'ampiezza dell'effetto a cascata di una interruzione.

Si stima che il numero di enti della PA centrale che saranno identificati come soggetti critici dalle ASC sia compreso, nella fase iniziale, tra venti e trenta unità, in larga parte coincidenti con i soggetti già individuati ai sensi del decreto legislativo 138/2024 (recepimento della Direttiva NIS 2) e con quelli già sottoposti a obblighi di continuità operativa ai sensi della normativa AgID.

Settore X – Spazio

I servizi spaziali essenziali così come intesi ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, sono attualmente erogati in Italia principalmente da un unico operatore nazionale. Le infrastrutture terrestri di supporto alla fornitura di servizi spaziali sono caratterizzate da elevate barriere tecnologiche e infrastrutturali all'ingresso, che rendono il settore strutturalmente oligopolistico a livello nazionale.

La soglia del 30% della quota di mercato nazionale, prevista in via alternativa al criterio dell'unicità del fornitore, risponde al criterio f) (importanza nel mantenimento del servizio essenziale) e riflette la rilevanza sistemica degli operatori di infrastrutture terrestri spaziali: la compromissione di tali soggetti pregiudicherebbe la continuità di servizi critici dipendenti dalle infrastrutture spaziali (comunicazioni satellitari, navigazione, osservazione della Terra, timing), con effetti a cascata su altri settori essenziali.

Settore XI – Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti

- Ambito produzione e trasformazione di alimenti
  La soglia di 1.000 milioni di euro di fatturato annuo relativo alla vendita all'ingrosso dei prodotti classificati nei segmenti "Alimentari non lavorati" e "Alimentari lavorati" dell'Indice Nazionale Prezzi al Consumo ISTAT (con esclusione dei prodotti del tabacco) è stata individuata quale indicatore della quota di mercato dei principali operatori del settore agroalimentare (criterio d - quota di mercato). Il fatturato rappresenta un parametro di immediata applicazione, non suscettibile di dubbi interpretativi, verificabile attraverso i dati di bilancio.
  Tale soglia, calibrata con il supporto delle associazioni di categoria e attraverso analisi di dati di settore, identifica un numero contenuto ma significativo di grandi *player* industriali la cui eventuale compromissione operativa avrebbe effetti rilevanti sulla disponibilità di prodotti alimentari a livello nazionale. I prodotti del tabacco sono esclusi in quanto non pertinenti alla sicurezza alimentare intesa come accesso a beni di prima necessità.
- Logistica e distribuzione all'ingrosso
  La soglia di 1.000.000 di tonnellate di merce agroalimentare movimentata annualmente è stata individuata come indicatore della rilevanza logistica del soggetto. Il volume di merci movimentate è un parametro diretto di valutazione della dipendenza del sistema alimentare (criterio a – numero di utenti) ed è di facile applicazione per gli operatori del settore.
- Centri di stoccaggio
  La soglia di 150.000 tonnellate di capacità aggregata di stoccaggio di cereali, semi oleosi e affini a destinazione alimentare identifica i grandi centri di stoccaggio la cui compromissione ridurrebbe significativamente le scorte strategiche di materie prime agricole essenziali per la filiera alimentare (criterio f - importanza nel mantenimento del servizio essenziale). Lo stoccaggio di cereali e affini costituisce il primo anello della catena di approvvigionamento alimentare e la sua integrità è condizione necessaria per la stabilità dei prezzi e la sicurezza alimentare del Paese.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Settore XII – Settore acque irrigue

Per il settore delle acque irrigue, il criterio adottato è quello di cui alla lettera e) (area geografica, anche transfrontaliera).
La soglia di 1.000 km² (100.000 ettari) di area di operatività del soggetto identifica i Consorzi di bonifica e irrigazione di rilevanza sistemica nazionale, la cui compromissione avrebbe effetti diretti sulla produzione agricola di un'area vasta, con ricadute significative sull'economia rurale e sulla sicurezza alimentare.

Definizione delle soglie per la notifica degli incidenti.

L'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 134/2024 ha previsto che "per determinare la rilevanza dell'incidente di cui al comma 1 si tiene conto in particolare dei parametri seguenti:
a) numero e percentuale di utenti interessati;
b) durata della perturbazione;
c) area geografica interessata, considerando l'eventuale isolamento geografico di tale area."

Le soglie di notifica degli incidenti sono state quindi costruite secondo una struttura tripartita che combina, in logica alternativa, tre dimensioni di impatto rilevanti:

- **Dimensione "utenti" (impatto diretto)**: numero di utenti/clienti privati del servizio essenziale. Traduce operativamente il parametro a) (numero e percentuale di utenti interessati), consentendo di calibrare la soglia di notifica sul bacino di utenza effettivamente colpito dall'incidente.
- **Dimensione "durata" (rilevanza temporale)**: durata dell'interruzione o indisponibilità del servizio. Esprime la profondità dell'impatto nel tempo, distinguendo guasti fisiologici di breve durata da perturbazioni strutturali con effetti economici e sociali cumulativi significativi (parametro b) - durata della perturbazione).
- **Dimensione "territorio" (impatto geografico)**: estensione territoriale o numero di unità amministrative interessate. Applica il parametro c), intercettando incidenti che, pur non raggiungendo soglie numeriche di utenti, hanno una portata geografica tale da configurare un evento di livello sistemico.

In molti settori le soglie sono state articolate su più combinazioni utenti/durata in logica "scalare": al diminuire della durata necessaria corrisponde un incremento della soglia numerica di utenti, riflettendo il principio per cui un'interruzione breve ma molto estesa può avere la stessa rilevanza sistemica di un'interruzione prolungata che coinvolge meno utenti.

Le soglie di notifica degli incidenti traducono operativamente, per ciascun settore, il concetto di "effetto negativo rilevante" di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 134/2024. La loro funzione è duplice:

- **funzione selettiva**: filtrare le notifiche ai soli eventi che presentano caratteristiche di rilevanza sistemica o intersettoriale, evitando l'*overload* informativo del punto di contatto unico (PCU) e delle ASC con segnalazioni di incidenti ordinari e già gestibili dai soggetti critici nell'ambito dei propri piani di continuità.
- **funzione di allerta precoce**: garantire che gli eventi con potenziale di propagazione o *escalation* vengano comunicati in modo tempestivo alle autorità competenti, consentendo interventi di coordinamento prima che l'impatto raggiunga il livello sistemico.

Le soglie sono state definite in modo da risultare proporzionate agli oneri amministrativi gravanti sui soggetti critici e al contempo sufficientemente basse da garantire l'efficacia del sistema di monitoraggio nazionale. Esse sono soggette a revisione periodica da parte delle ASC, in esito all'evoluzione dei settori, all'esperienza applicativa maturata e alle indicazioni che perverranno dalla Commissione europea nell'ambito dei meccanismi di cooperazione previsti dalla Direttiva (UE) 2022/2557.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Per il sottosettore dell'idrogeno non sono state previste soglie di notifica incidenti a causa dell'assenza di una filiera industriale consolidata di produzione, trasporto e stoccaggio.
Per i partecipanti al mercato che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia non sono state individuate soglie di notifica degli incidenti, non essendo possibile identificare, allo stato della normativa vigente, alcun soggetto critico.
Infine, non sono state individuate soglie di notifica incidenti per i settori bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, dal momento che a tali settori non si applicano gli obblighi della direttiva CER ma specifica disciplina settoriale.

Illustrazione della metodologia di analisi adottata distinta per singolo settore

Settore I - Energia

Il settore energetico occupa una posizione centrale nel sistema dei servizi essenziali in ragione della sua trasversalità: un incidente che comprometta la fornitura di energia elettrica o gas produce effetti a cascata su altri settori critici (sanità, trasporti, acqua, infrastrutture digitali). Le soglie di notifica sono state pertanto definite con particolare attenzione alla concatenazione di effetti, applicando sistematicamente tutti i criteri.

Sottosettore A) Energia elettrica

- Imprese elettriche – venditori al dettaglio (art. 2, comma 25-terdecies, d.lgs. 79/1999).
  Per i soggetti che operano nella vendita al dettaglio di energia elettrica, la soglia di notifica è fissata nell'indisponibilità del servizio di vendita, inclusa l'attività di fatturazione, per un periodo continuativo superiore a un mese.

  Soglia: Indisponibilità del servizio di vendita (inclusa fatturazione) per un periodo continuativo > 1 mese

  La soglia temporale di un mese è calibrata sulla natura del servizio di vendita, che non è caratterizzato da interruzioni istantanee della fornitura fisica, a differenza della trasmissione e distribuzione, bensì da disfunzioni operative di natura amministrativa, contrattuale e informatica che compromettono la relazione commerciale tra fornitore e utente. Un'indisponibilità superiore a un mese configura una perturbazione strutturale del servizio essenziale con effetti rilevanti ai sensi del parametro b) (durata della perturbazione): impossibilità di ricevere bollette, di effettuare variazioni contrattuali, di accedere al servizio di misura, con ricadute economiche significative per utenti domestici e industriali. Il mese rappresenta inoltre il ciclo amministrativo minimo del servizio di fornitura (fatturazione mensile), al di sotto del quale le disfunzioni rimangono recuperabili senza effetti sistemici.
- Gestori del sistema di trasmissione (art. 2, comma 25-bis, d.lgs. 79/1999).
  Per la trasmissione ad alta tensione, la soglia di notifica combina un indicatore energetico con uno geografico-amministrativo.

  Soglia 1: Energia non fornita netta stimata ≥ 250 MWh per utenza diffusa.

  Soglia 2: Impatto significativo a livello di città metropolitana o su più province (parametro c)

  Il valore di 250 MWh corrisponde a una stima di fornitura interrotta su un bacino di utenza ampio, rilevante ai sensi del parametro a) (numero e percentuale di utenti interessati). A titolo indicativo, 250 MWh rappresentano il consumo di circa 25.000 famiglie per un'ora, o di 1.000 famiglie per un giorno, configurando un evento con impatto macroeconomico misurabile (perdita di produzione, attivazione di impianti di back-up, rischio per infrastrutture critiche

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

dipendenti). La soglia "città metropolitana o più province" applica il parametro c) (area geografica interessata, considerando l'eventuale isolamento geografico di tale area), intercettando eventi di propagazione geografica ampia indipendentemente dal volume energetico, ipotesi tipicamente riconducibile a guasti infrastrutturali di rete o eventi meteo estremi.

- Gestori del sistema di distribuzione (art. 2, comma 25-ter, d.lgs. 79/1999)

  Per la distribuzione, la soglia adotta una struttura scalare a combinazioni utenti/durata, in logica alternativa con il criterio territoriale. Tale struttura riflette il principio per cui la rilevanza di un incidente dipende dal prodotto degli utenti coinvolti per la durata della privazione del servizio:

Clienti senza servizio	**Durata minima**	**Energia equivalente stimata**
5.000	≥ 24 ore	Alto impatto temporale prolungato
50.000	≥ 12 ore	Impatto rilevante su mezzo giorno lavorativo
100.000	≥ 6 ore	Impatto su intera fascia mattutina/pomeridiana
150.000	≥ 4 ore	Impatto su attività produttive e servizi
300.000	≥ 2 ore	Impatto metropolitano su bacino urbano
≥ 500 km²	(qualsiasi durata)	Criterio geografico autonomo

  La logica scalare garantisce che eventi con molti utenti colpiti brevemente ed eventi con meno utenti colpiti a lungo vengano entrambi notificati quando superano la soglia di rilevanza sistemica (parametro a - numero e percentuale di utenti interessati). La soglia geografica di 500 km² intercetta interruzioni di distribuzione su scala provinciale o interprovinciale, che possono avere effetti rilevanti sulle attività produttive anche senza raggiungere soglie numeriche elevate (parametro c – area geografica interessata, considerando l'eventuale isolamento geografico di tale area).

- Produttori di energia elettrica (art. 2, comma 18, d.lgs. 79/1999).

  Per i produttori, la soglia è espressa in termini di perdita istantanea di capacità di generazione.

Soglia: Perdita istantanea di generazione ≥ 800 MW	

  Il valore di 800 MW è calibrato sulla struttura del mix di generazione italiano. Una perdita istantanea di tale entità può compromettere il bilanciamento istantaneo della rete elettrica nazionale, attivando le riserve di Terna e potenzialmente innescando variazioni significative di frequenza. L'importanza del soggetto critico nel mantenimento della frequenza e della stabilità della rete è direttamente proporzionale alla quota di generazione che gestisce. A 800 MW la perdita impatta la riserva rotante del sistema e può rendere necessaria l'attivazione del Piano di Difesa della Rete.

- Gestori del mercato elettrico (art. 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943).

  Per il Gestore del Mercato Elettrico, la soglia riguarda l'indisponibilità del Sistema Informatico Mercato Elettrico (SIME).

Soglia: Indisponibilità del SIME ≥ 46 minuti con impatto rilevante sull'esecuzione delle procedure ordinarie di gestione del mercato.

  Il valore di 46 minuti corrisponde alla finestra temporale critica entro la quale le procedure ordinarie di mercato (incluse le aste di bilanciamento e i mercati del giorno prima) possono essere rischeduled senza compromettere la liquidità degli scambi. Al di sopra di tale soglia,

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

l'indisponibilità del SIME impedisce la corretta formazione dei prezzi e l'allocazione dei prodotti di dispacciamento, con effetti che si propagano immediatamente sull'intero sistema elettrico nazionale (parametro b). Poiché il GME opera in regime di monopolio, ogni sua disfunzione ha natura intrinsecamente sistemica.

Sottosettore B) – Teleriscaldamento e teleraffrescamento

Condizione 1: > 1.000 utenti senza servizio per ≥ 1 ora
Condizione 2: > 500 utenti senza servizio per ≥ 1 ora con estensione pluricomunale
Condizione 3: Sversamento ≥ 10.000 m³ di fluido termovettore
Condizione 4: Ospedalizzazione di ≥ 500 persone nelle prime 24 ore dall'evento

Le prime due condizioni applicano il criterio a), con un'intensificazione in presenza di impatto pluricomunale (parametro c). La soglia di 1.000 utenti riflette la struttura tipica delle reti di teleriscaldamento urbano: a tale livello, l'interruzione in periodo invernale determina un impatto diretto sulla salute della popolazione vulnerabile (anziani, malati), con possibile necessità di interventi di pubblica sicurezza. La riduzione a 500 utenti in presenza di estensione pluricomunale riconosce che la frammentazione geografica dell'impatto non ne riduce la rilevanza complessiva.
La condizione 3 – sversamento di fluido termovettore ≥ 10.000 m³ – è un indicatore di impatto ambientale rilevante ai sensi del criterio c: uno sversamento di tale entità può contaminare falde acquifere, causare danni agli ecosistemi locali e richiedere interventi di bonifica significativi, indipendentemente dal numero di utenti coinvolti.
La condizione 4 – ospedalizzazione di ≥ 500 persone nelle prime 24 ore – è un indicatore diretto di impatto sulla salute pubblica.

Sottosettore C) – Petrolio

- Gestori di oleodotti

Soglia: Incidente con durata > 24/48 ore

La soglia temporale differenziata riflette la natura delle conseguenze di un'interruzione di oleodotto: nel breve termine è possibile attivare scorte e percorsi alternativi; oltre le 24-48 ore, l'assenza di rifornimento agli impianti a valle (raffinerie, aeroporti, depositi) produce effetti a cascata sulla disponibilità di carburanti (parametro b).

- Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio.

Raffinerie: indisponibilità ≥ 24/48 ore
Depositi costieri: indisponibilità ≥ 72 ore (tenendo conto della chiusura domenicale, festiva e dell'operatività ridotta nei prefestivi)
Depositi OCSIT: indisponibilità ≥ 72 ore

Le soglie differenziate per tipologia di impianto riflettono le diverse finestre temporali di sostituzione del servizio. Le raffinerie hanno una capacità di stoccaggio autonomo limitata: una fermata di 24-48 ore inizia a produrre effetti sulle catene di distribuzione dei prodotti raffinati. I depositi costieri, avendo invece riserve di stoccaggio proprie, tollerano interruzioni più lunghe prima di impattare sulla disponibilità di prodotti. Il riferimento all'operatività ridotta prefestiva e festiva è rilevante perché un'interruzione che inizia il venerdì sera e dura 72 ore comprende due giorni di chiusura standard, non configurando necessariamente un evento con effetti sistemici.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Sottosettore D) – Gas naturale

- Imprese fornitrici di gas (art. 2, comma 1, lett. kk-septies d.lgs. n. 164/2000).

Caso 1: ≥ 50.000 utenti senza servizio E interruzione ≥ 24 ore
Caso 2: ≥ 500.000 utenti senza servizio (qualsiasi durata)

La doppia articolazione della soglia riflette la differenza tra un impatto grave e prolungato su un bacino urbano rilevante (Caso 1 – parametri a e b), e un impatto massiccio che, per la sua ampiezza, è rilevante indipendentemente dalla durata (Caso 2). Il gas naturale è un vettore energetico con forti implicazioni per il riscaldamento domestico, il settore industriale e la generazione termoelettrica: 500.000 utenti senza gas configurano un evento di sicurezza pubblica che non tollera attese per la notifica, indipendentemente dalla durata prevista.

- Gestori del sistema di distribuzione del gas (art. 2, comma 1, lettera kk-sexies d.lgs. n. 164/2000).

Caso 1: ≥ 50.000 utenti senza servizio E interruzione ≥ 24 ore
Caso 2: Estensione territoriale > 500 km² E interruzione ≥ 24 ore per infrastrutture critiche
Caso 3: ≥ 500.000 utenti senza servizio (qualsiasi durata)

La soglia territoriale di 500 km² applica il parametro c), riconoscendo che le reti di distribuzione gas hanno un impatto geografico concentrato: un'interruzione su tale scala coinvolge tipicamente più comuni e può interessare infrastrutture critiche locali (ospedali, impianti di trattamento acque, data center). La combinazione con la durata di 24 ore esclude guasti localizzati di brevissima durata che le procedure ordinarie di emergenza delle reti gas sono in grado di gestire senza effetti sistemici.

- Gestori del sistema di trasporto del gas (art. 2, comma 1, lettera kk-quater d.lgs. n. 164/2000).

Caso 1: ≥ 21 Punti di Riconsegna (PDR) interconnessi con distribuzione o clienti termoelettrici E durata ≥ 24 ore
Caso 2: Estensione territoriale ≥ 15.000 km²

Il riferimento ai Punti di Riconsegna è la misura tecnica specifica del servizio di trasporto gas: ogni PDR corrisponde al punto di immissione nella rete di distribuzione o all'allacciamento di un cliente finale industriale/termoelettrico. La soglia di 21 PDR è calibrata per intercettare eventi che impattano simultaneamente più sistemi di distribuzione locali, configurando un incidente di rete piuttosto che un guasto isolato (parametri a e b). La soglia territoriale di 15.000 km² corrisponde all'estensione di circa una regione italiana di media dimensione: un incidente di trasporto che copre tale area ha implicazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti di almeno un sistema regionale di distribuzione (parametro c).

- Gestori degli impianti di stoccaggio del gas e del sistema GNL (art. 2, comma 1, lettera kk-nonies d.lgs. n. 164/2000) e (art. 2, comma 1, lettera kk-decies d.lgs. n. 164/2000).

Soglia: Interruzione del servizio con assenza di utenti diretti e indiretti per durata ≥ 24 ore

Gli impianti di stoccaggio gas svolgono una funzione sistemica di bilanciamento stagionale e di risposta alle punte di domanda. Non hanno "utenti" nel senso tradizionale del termine, ma la loro funzione è rilevante per l'intero sistema gas. La soglia di 24 ore di indisponibilità riflette il fatto che al di sotto di tale soglia i meccanismi di flessibilità operativa della rete di trasporto possono compensare la mancata erogazione; oltre le 24 ore, il deficit di capacità di

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

stoccaggio si riflette sulla pressione di rete e sulla disponibilità di gas, con impatti potenziali sull'intero sistema.

- Imprese di gas naturale (produttori nazionali) e impianti di raffinazione e trattamento di gas.

Caso 1: Interruzione del servizio con assenza di utenti diretti e indiretti per durata ≥ 30 giorni
Caso 2: Interruzione del servizio essenziale per una durata ≥ 24 ore per il caso di soggetti dotati di una capacità nominale di immettere sul sistema nazionale di trasporto del gas naturale almeno 1 miliardo di metri cubi l'anno

La soglia di 30 giorni riflette la posizione marginale della produzione nazionale di gas rispetto alla domanda complessiva del paese, che è soddisfatta prevalentemente dalle importazioni. Una fermata produttiva di breve durata può essere assorbita dal sistema senza effetti rilevanti. Solo un'interruzione prolungata (un mese) comincia a produrre effetti sistemici sulla disponibilità di gas, giustificando la notifica.

Diversamente, nel caso in cui si verifichi un incidente a soggetti le cui infrastrutture critiche siano dotate di una capacità tecnica di immettere nel sistema nazionale di trasporto del gas, questo assume rilevanza se determina una interruzione del servizio essenziale che sia uguale o superiore a 24 ore. In tali circostanze, la soglia di 24 ore di indisponibilità riflette il fatto che al di sotto di tale soglia i meccanismi di flessibilità operativa della rete di trasporto possono compensare la mancata erogazione; oltre le 24 ore, invece, il deficit di capacità di stoccaggio si riflette sulla disponibilità di gas, con impatti potenziali sull'intero sistema.

Settore II - Trasporti

Nel settore dei trasporti, le soglie di notifica sono state calibrate tenendo conto della natura mobile del servizio, della sua dipendenza da infrastrutture fisiche e della variabilità dell'impatto in funzione della tipologia di tratta coinvolta (nazionale, regionale, transfrontaliera, insulare). La struttura alternativa delle soglie (utenti, durata, territorio) è applicata in modo uniforme ai diversi sottosettori, con adattamenti specifici alla struttura di ciascuno.

Sottosettore a) – Trasporto aereo

Soglia: Interruzione del servizio ≥ 3 ore

La soglia di 3 ore per i vettori aerei, i gestori aeroportuali e il controllo della gestione del traffico riflette la struttura operativa dell'aviazione civile: i vettori pianificano operazioni su basi orarie e un'interruzione superiore a 3 ore comporta cancellazioni, riprogrammazioni e effetti a catena sulle rotte collegate, con impatti sui passeggeri in transito e sulle rotte internazionali.

Sottosettore b) – Trasporto ferroviario

Parametro 1: ≥ 200.000 utenti senza servizio per almeno 1 giorno
Parametro 2: Interruzione ≥ 24 ore su direttrici della Rete Principale (SNIT 1° Livello) incluse le stazioni che vi insistono
Parametro 3: Estensione territoriale ≥ 3 Regioni oppure sezioni transfrontaliere e valichi

La soglia di 200.000 utenti giornalieri senza servizio è calibrata sull'impatto sulla mobilità lavorativa e sui servizi pubblici: un bacino di tale dimensione corrisponde a un'area metropolitana significativa la cui interruzione ferroviaria si riflette immediatamente sull'accesso al lavoro, ai servizi sanitari e agli istituti scolastici (parametro a). La soglia "direttrici SNIT 1° Livello" è un indicatore infrastrutturale fondamentale: le direttrici della

camera dei deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot. 0021001/2026/CTR

Rete Principale sono le arterie portanti del traffico ferroviario nazionale e la loro interruzione per più di 24 ore ha effetti sistemici sulla logistica del paese e sulle connessioni con i corridoi europei (parametro c). Il parametro geografico - 3 Regioni o sezioni transfrontaliere – intercetta eventi di ampia propagazione, come guasti di segnalamento o eventi meteo estremi, che colpiscono contemporaneamente più sistemi regionali.

Sottosettore c) – Trasporto per vie d'acqua

Parametro 1: ≥ 20.000 utenti senza servizio per almeno 1 giorno.
Parametro 2: Interruzione ≥ 24 ore.
Parametro 3: Estensione territoriale ≥ 5 Aree VTS (Vessel Traffic Service)

La soglia di 20.000 utenti giornalieri riflette l'impatto tipico di un'interruzione nei servizi di traghettamento su tratte con volume medio-alto (es. Messina-Reggio Calabria, traghetti lagunari). Il riferimento alle Aree VTS è un indicatore tecnico-geografico specifico del settore: un'interruzione che interessa 5 o più aree VTS indica una perturbazione del traffico marittimo su uno spazio portuale molto esteso, potenzialmente con implicazioni per la sicurezza della navigazione e per la catena logistica dei porti coinvolti.

Sottosettore d) – Trasporto su strada

Parametro 1: > 50.000 utenti in TMG senza servizio; oppure TMG mezzi pesanti > 4.000 (massa > 7,5 tonnellate)
Parametro 2: Interruzione ≥ 48 ore
Parametro 3: Estensione ≥ 3 Regioni; oppure interruzione della parte nazionale di Trafori Internazionali o tratte di valico transfrontaliero

Il criterio dei 50.000 veicoli al giorno (Traffico medio giornaliero - TMG) corrisponde tipicamente a tratti autostradali di alta percorrenza su corridoi nazionali: un'interruzione di tale portata ha effetti immediati sulla logistica commerciale, sul turismo e sulla mobilità interprovinciale. La soglia specifica per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate è rilevante perché cattura l'interruzione del traffico merci pesante, che ha effetti sistemici sulla catena di approvvigionamento industriale e alimentare. Le tratte transfrontaliere e i valichi alpini hanno una rilevanza strategica superiore rispetto a tratti equivalenti in termini di TMG: la loro interruzione interrompe connessioni fondamentali con il sistema logistico europeo, giustificando l'applicazione del criterio c) in modo autonomo.

Sottosettore e) – Trasporto pubblico locale

Parametro 1: > 80.000 utenti senza servizio per giorno.
Parametro 2: Interruzione > 1 giorno per infrastrutture critiche

La soglia di 80.000 utenti giornalieri è calibrata sull'impatto del TPL nei grandi sistemi metropolitani: a tale livello, un'interruzione determina un effetto di ridistribuzione sugli altri modi di trasporto con possibile saturazione della viabilità e impatto diffuso sulla mobilità urbana. Il secondo parametro – interruzione > 1 giorno per infrastrutture critiche, riguarda in particolare le infrastrutture dedicate (es. linee metropolitane) la cui interruzione prolungata, pur con impatto numerico inizialmente inferiore, ha effetti profondi sul funzionamento dei nodi urbani strategici.

Settore V - Salute

Camera dei Deputati **ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN**

Il settore salute presenta caratteristiche peculiari per la definizione delle soglie di notifica: l'impatto di un incidente per un soggetto critico che gestisce una struttura ospedaliera non è misurabile esclusivamente in termini di utenti o di estensione territoriale, ma dipende dalla criticità delle prestazioni erogate, dalla capacità di deviare i pazienti verso strutture alternative e dalla disponibilità di farmaci e dispositivi essenziali.

Tenendo inoltre della variabilità ricettiva di ogni struttura sono stati identificati i seguenti criteri:

- Prestatori di assistenza sanitaria

Condizione 1: interruzione ≥ 24h in termini di assenza totale di prestazioni di qualsiasi tipo
Condizione 2: Attivazione Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF)

  La condizione 1 (assenza totale di prestazioni per ≥ 24 ore) è un indicatore di blackout operativo completo: in un ospedale, anche un'interruzione parziale è seria, ma un'assenza totale prolungata configura un'emergenza sanitaria con effetti immediati sulla salute pubblica. La condizione 2 (Attivazione Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF) identifica eventi con impatto sanitario diretto e immediato tenendo conto del piano proprio di ogni struttura sanitaria: ospedalizzazioni massive nelle prime 24 ore, alta rotazione di pazienti acuti e altissimi flussi di accesso all'emergenza, sono indicatori di eventi con effetti diretti sulla salute pubblica che giustificano la notifica immediata.

- Laboratori di riferimento dell'UE

Condizione 1: Blocco o perturbazione anche parziale del funzionamento per ≥ 24 ore.
Condizione 2: Possibili gravi violazioni o manipolazioni non sicure di patogeni all'interno di un laboratorio BSL-4

  I laboratori di riferimento svolgono funzioni insostituibili nel sistema di sorveglianza epidemiologica e risposta alle emergenze infettive. Anche una perturbazione parziale per 24 ore può ritardare la diagnosi di eventi epidemici in fase iniziale, con effetti a catena sulla risposta del sistema sanitario. La condizione 2, relativa ai laboratori BSL-4, non ha una soglia temporale: qualsiasi violazione o manipolazione non sicura di patogeni a massimo rischio va notificata immediatamente, per la potenziale portata catastrofica dell'evento. La soglia BSL-4 è autonoma e non richiede che l'incidente si sia già concretizzato in un rilascio: anche il solo rischio qualificato di rilascio è sufficiente.

- Produttori farmaceutici e di ricerca e sviluppo

Soglia: Interruzione della produzione per un periodo superiore a 14 giorni (2 settimane), con riferimento ai farmaci inseriti nella Lista dell'Unione dei medicinali critici (EMA)

  La soglia di 14 giorni per l'interruzione produttiva farmaceutica è calibrata sui cicli minimi di approvvigionamento delle catene distributive ospedaliere e delle farmacie: le scorte di riserva disponibili nei magazzini dei distributori consentono di assorbire interruzioni produttive brevi senza impatto sui pazienti finali. Oltre le due settimane, le scorte si esauriscono e i farmaci inseriti nella Lista EMA dei medicinali critici – ovvero quelli per i quali non esistono alternative terapeutiche facilmente sostituibili – possono diventare indisponibili, con impatti diretti sulle terapie in corso. Il riferimento alla Lista EMA garantisce che la soglia si applichi selettivamente ai medicinali per i quali la continuità produttiva è

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

condizione di sicurezza terapeutica, evitando oneri sproporzionati per prodotti con ampia disponibilità alternativa.
Per i produttori di gas medicali, la soglia di 14 giorni è parimenti calibrata sulla capacità delle strutture sanitarie di gestire le scorte locali. I gas medicali (ossigeno, protossido di azoto, aria medicale) sono essenziali per la sopravvivenza di pazienti in terapia intensiva e per le procedure chirurgiche: un'interruzione prolungata della produzione ha effetti diretti sulla salute pubblica.

- Fabbricanti di dispositivi medici critici (art. 22 regolamento UE 2022/123)

Condizione 1: La maggior parte degli utenti che necessita del dispositivo non può accedervi
Condizione 2: Blocco indefinito della produzione
Condizione 3: L'intera rete produttiva del fabbricante è interrotta
Condizione 4: La produzione del dispositivo essenziale è interrotta e non è compensabile nel breve termine

Le soglie per i dispositivi medici critici sono di natura qualitativa, in ragione della difficoltà di esprimere in termini numerici l'impatto di un'interruzione nella produzione di dispositivi la cui criticità è definita contestualmente (Lista emergenza EMA). La condizione 1 ("la maggior parte degli utenti non può accedere al dispositivo") applica il parametro a) in forma qualitativa. Nelle condizioni 2-4 il blocco della rete produttiva o l'assenza di alternative di breve termine configurano situazioni in cui la continuità del servizio essenziale è strutturalmente compromessa, indipendentemente dal numero di utenti già colpiti.

- Distributori all'ingrosso di medicinali (art. 101 d. lgs. 219/2006)

Soglia: Blocco o perturbazione anche parziale del servizio di distribuzione per ≥ 24 ore

La soglia di 24 ore per la distribuzione all'ingrosso di medicinali è calibrata sui cicli di rifornimento delle farmacie ospedaliere e territoriali: la maggior parte di queste effettua ordini giornalieri o plurigiornalieri. Un blocco distributivo di 24 ore inizia a impattare la disponibilità di farmaci nei punti di distribuzione finale, con effetti sulla continuità delle terapie. La perturbazione anche parziale (es. blocco di alcune linee di distribuzione geografiche) è inclusa per la natura capillare del servizio: un operatore con oltre 19 siti logistici gestisce l'approvvigionamento di intere aree regionali, e una perturbazione anche parziale ha effetti sistemici su quella rete.

Settore VI – Acqua potabile

Parametro 1: ≥ 100.000 abitanti residenti coinvolti.
Parametro 2: Interruzione ≥ 48 ore.
Parametro 3: Estensione territoriale > 20 km²

La soglia di 100.000 abitanti residenti coinvolti dall'incidente che, nel caso specifico, perturba la fornitura di acqua potabile è calibrata sull'impatto immediato sulla salute pubblica: al di sopra di tale numero, la privazione dell'acqua potabile crea condizioni di emergenza idrica che richiedono la distribuzione alternativa (autobotti, bottiglie), con costi logistici significativi e rischi sanitari per le fasce vulnerabili della popolazione.

Camera dei Deputati **ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN**

La soglia temporale di 48 ore riflette la differenza tra interruzioni brevi gestibili attraverso le riserve idriche locali (serbatoi, cisterne domestiche) e interruzioni prolungate che esauriscono tali riserve, rendendo necessaria la distribuzione di emergenza. Oltre le 48 ore, la privazione di acqua potabile assume rilevanza di ordine pubblico e impatto sulla salute.

La soglia geografica di 20 km² è relativamente contenuta e risponde alla natura del servizio idrico: anche interruzioni localizzate su aree di dimensione limitata possono essere critiche se interessano aree con alta densità abitativa, ospedali o impianti di trattamento alimentare. Il criterio viene pertanto applicato in modo più sensibile rispetto ad altri settori, riflettendo l'indispensabilità dell'acqua per la sopravvivenza.

Settore VII – Acque reflue

Parametro 1: ≥ 100.000 residenti coinvolti.
Parametro 2: Interruzione ≥ 48 ore.
Parametro 3: Estensione territoriale > 20 km².

Le soglie per il settore acque reflue rispecchiano quelle del settore acqua potabile per i criteri numerici e temporali, riflettendo la sostanziale identità dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato per entrambi i servizi. Tuttavia, la rilevanza sistemica degli incidenti nel settore depurativo presenta caratteristiche specifiche che ne giustificano l'autonoma trattazione.

Un'interruzione della raccolta o del trattamento delle acque reflue per più di 48 ore inizia a determinare il rigurgito di reflui nelle reti fognarie e nei ricettori ambientali, con effetti immediati sulla salute pubblica (contaminazione di corpi idrici, rischio di epidemie) e sull'ambiente. Gli effetti ambientali dell'interruzione del trattamento reflui hanno una dinamica cumulativa: l'entità dell'impatto cresce non linearmente con la durata dell'interruzione, giustificando la medesima soglia temporale di 48 ore rispetto all'acqua potabile.

La soglia geografica di 20 km² per le acque reflue applica il parametro c) in modo simmetrico al settore idrico potabile: un'interruzione localizzata su tale area può avere effetti di contaminazione che si propagano a valle attraverso i corpi idrici ricettori, con un'estensione dell'impatto ambientale superiore all'area direttamente interessata dall'incidente.

Settore IX – Pubblica amministrazione

Soglia: Interruzione o disponibilità significativamente limitata > 24 ore

Ai fini dell'individuazione della soglia oltre la quale il soggetto critico deve notificare l'incidente, il parametro individuato è il superamento delle 24 ore continuative di interruzione del servizio essenziale.

La soglia delle 24 ore è stata individuata come parametro ottimale per le seguenti ragioni:
- riflette la prassi internazionale consolidata nella gestione della continuità operativa delle amministrazioni pubbliche, che convenzionalmente considera il superamento delle 24 ore come il discrimine tra una perturbazione ordinaria e una crisi istituzionale;
- è coerente con i parametri già utilizzati nell'ordinamento per la pianificazione della continuità operativa delle pubbliche amministrazioni ed è confrontabile con le indicazioni sulla continuità operativa in ambito bancario (che hanno soglie più ristrette: tempo di ripristino inferiore alle quattro ore e tempo di ripartenza non superiore alle due ore per i processi critici individuati di concerto con la Banca d'Italia);
- consente una verifica oggettiva, non dipendendo da stime di utenza che nel caso della PA centrale risulterebbero metodologicamente non affidabili.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot. 2026/0001395/TN

- infine, corrisponde alla soglia adottata da altro paese UE (Austria) per il medesimo settore.

Settore X - Spazio

Soglia: Durata della perturbazione ≥ 30 minuti

La soglia di 30 minuti per le infrastrutture terrestri spaziali riflette la criticità sistemica assoluta del settore. I servizi spaziali, in particolare il timing (segnalazione oraria di precisione), la navigazione satellitare (GNSS) e le comunicazioni satellitari, sono servizi abilitanti per tutti gli altri settori critici: la finanza, la trasmissione elettrica (sincronizzazione di frequenza), le telecomunicazioni e i trasporti dipendono dalla disponibilità continuativa delle infrastrutture terrestri di controllo e uplink.

Già dopo pochi minuti, un'interruzione delle infrastrutture terrestri spaziali può compromettere il controllo di orbita, la qualità del segnale di navigazione e la continuità dei servizi dipendenti. La soglia di 30 minuti è stata individuata tenuto conto dei sistemi di backup e di recovery integrati nei sistemi di controllo, i quali sono predisposti per garantire la continuità operativa per un intervallo di tempo significativo. Pertanto, qualora si dovesse verificare un'interruzione di durata superiore alla soglia, ciò implicherebbe il danneggiamento, il mancato funzionamento, un eventuale malfunzionamento parziale e/o totale o l'esaurimento dell'autonomia dei sistemi di backup e di recovery disponibili.

Settore XI – Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti

Parametro 1: Interruzione del servizio essenziale stimata o accertata > 24 ore
Parametro 2: Interruzione simultanea del servizio in ≥ 2 luoghi di produzione/erogazione situati in 2 province diverse

La soglia di 24 ore per il settore alimentare è calibrata sui cicli di rifornimento della grande distribuzione e delle filiere alimentari: l'interruzione per più di un giorno di un grande soggetto della produzione o logistica agroalimentare (con fatturato > 1 miliardo o movimentazione > 1 milione di tonnellate) inizia a impattare la disponibilità di prodotti nelle catene di distribuzione. La soglia si applica sia all'interruzione accertata sia a quella "stimata".

Il secondo parametro – interruzione simultanea in 2 province diverse – intercetta gli incidenti con propagazione geografica che possono indicare un evento sistemico piuttosto che un incidente localizzato. Anche in assenza di soglie numeriche di utenti, la simultaneità dell'interruzione in siti distanti è un indicatore di rilevanza sistemica ai sensi del criterio c), giustificando la notifica immediata.

Settore XII – Acque irrigue

Soglia: Incidente con estensione territoriale > 500 km²

Per il settore delle acque irrigue, il parametro esclusivo applicato è quello geografico in ragione della natura stessa del servizio di irrigazione. L'irrigazione non ha "utenti" nel senso dei servizi a reti tradizionali, ma ha un impatto diretto sulla produzione agricola su superfici estese. Un incidente che interessi più di 500 km² è un evento di scala provinciale che può compromettere significative aree della produzione agricola nazionale, con effetti economici rilevanti sulla filiera agroalimentare. La soglia è coerente con i principali bacini irrigui nazionali: i grandi consorzi di bonifica operano su superfici superiori a tale valore, e un incidente che li interessa ha rilevanza sistemica per la sicurezza della produzione agricola a scala regionale.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Il fatto che la soglia sia esclusivamente geografica, senza componente temporale, riflette la stagionalità del servizio irriguo: un'interruzione durante la stagione irrigua (primavera-estate) può causare perdite di raccolto irreversibili anche in poche ore, rendendo inappropriato un meccanismo di notifica condizionato alla durata dell'interruzione.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Quanto ai destinatari dell'intervento, in merito alla fase di individuazione dei soggetti critici:

- Le ASC saranno chiamate ad applicare le soglie e a individuare i soggetti ritenuti critici;
- Il PCU, nel ruolo imposto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, dovrà coordinare le attività delle ASC, avviando, ove necessario, apposite interlocuzioni per garantire l'omogeneità dei criteri applicati e dovrà formare un elenco dei soggetti critici;
- I soggetti critici che verranno inseriti nel citato elenco riceveranno specifica notifica dal PCU. Nella seguente tabella è indicata una stima della platea di soggetti che verranno individuati come critici, per ciascun settore e sottosettore.

SETTORE	SOTTOSETTORE	STIMA NUMERO OPERATORI
ENERGIA	Energia elettrica	15
	Teleriscaldamento e teleraffrescamento	13
	Petrolio	9
	Gas	7
	Idrogeno	nd
TRASPORTI	Aereo	45 ÷ 55
	Ferroviario	
	Per vie d'acqua	
	Su strada	
	Pubblico	
SETTORE BANCARIO	-	7
INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI	-	4
SALUTE	-	73 ÷ 155
ACQUA POTABILE	-	46
ACQUE REFLUE	-	49
INFRASTRUTTURE DIGITALI	-	700
ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	-	30 ÷ 100
SPAZIO	-	1 ÷ 5
PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI	-	20 ÷ 30
ACQUE IRRIGUE	-	5 ÷ 15

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Quanto ai destinatari delle disposizioni relative alla segnalazione degli incidenti, gli impatti riguarderanno:

- Le ASC, chiamate a ricevere, valutare e trasmettere notifiche, nonché a richiedere integrazioni e relazioni;
- Il PCU, quale nodo centrale per la raccolta e la trasmissione delle informazioni;
- Le altre amministrazioni interessate (organismi del sistema di informazioni per la sicurezza, ACN, Difesa, Protezione Civile), che ricevono comunicazioni utili all'attività di prevenzione e risposta.

Gli impatti derivanti dalle ulteriori disposizioni introdotte con tale provvedimento ricadono quasi esclusivamente sui soggetti critici. In particolare:

- per i soggetti critici è stata introdotta la previsione secondo la quale qualora il soggetto critico venga a conoscenza di nuovi elementi significativi, tra cui la rilevazione di eventi comunque correlati all'incidente oggetto di notifica, la notifica deve essere integrata, fatte salve le norme a tutela del segreto investigativo;
- su richiesta delle ASC, inoltre, il soggetto critico che ha effettuato una notifica, provvede, entro ventiquattro ore dalla richiesta, ad un aggiornamento della stessa, fatte salve le norme a tutela del segreto investigativo;
- sempre su richiesta delle ASC, i soggetti critici trasmettono, entro trenta giorni dalla notifica dell'incidente, una relazione tecnica dettagliata sull'incidente che ne illustra gli elementi significativi, tra cui le cause, le conseguenze dell'evento sulle infrastrutture critiche di pertinenza, le azioni intraprese per porvi rimedio, fatte salve le norme a tutela del segreto investigativo.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Le soglie individuate sono state calibrate in modo da identificare i soggetti la cui compromissione potrebbe determinare effetti negativi rilevanti sulla continuità dei servizi essenziali. In considerazione della natura dei criteri adottati, si ritiene che solo in casi eccezionali possano essere individuate quali soggetti critici imprese riconducibili alla categoria delle PMI.

Pertanto, non si ravvisano effetti specifici sulle PMI ulteriori rispetto a quelli già esaminati nell'AIR del decreto legislativo n. 134 del 2024.

B. Effetti sulla concorrenza

Il provvedimento non determina effetti restrittivi della concorrenza. Le soglie previste non introducono limitazioni all'accesso ai mercati né attribuiscono vantaggi competitivi a specifiche categorie di operatori economici.

C. Oneri informativi

Lo schema di decreto non introduce nuovi oneri informativi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal decreto legislativo n. 134 del 2024.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il presente schema di decreto rispetta i livelli minimi di regolazione europea. Non si configura infatti alcun fenomeno di sovraregolazione, essendo le misure previste strettamente funzionali all'implementazione del quadro normativo definito dalla direttiva e dal decreto legislativo di recepimento.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Relativamente alle soglie per l'individuazione dei soggetti critici, le stesse sono state calibrate con l'obiettivo di identificare un numero di soggetti critici sufficiente ad assicurare la resilienza del settore, senza tuttavia estendere l'ambito applicativo a soggetti la cui compromissione non produrrebbe effetti sistemici significativi.
Le soglie di notifica degli incidenti sono state invece scelte tenendo in considerazione le citate tre dimensioni di impatto: quella degli "utenti", quella della "durata" e quella del "territorio". La scelta di una combinazione di queste tre dimensioni, si traduce in un potenziale "effetto negativo rilevante" che ha portato alla scelta di quella stessa combinazione. La scelta è ricaduta sulle soluzioni che si ritiene siano quelle che consentono di evitare un sovraccarico informativo del punto di contatto unico (PCU) e delle ASC con segnalazioni di incidenti non straordinari.
Le soglie sono state scelte in modo da non aggravare eccessivamente gli oneri amministrativi dei soggetti critici e al contempo da garantire l'efficacia del sistema di monitoraggio nazionale.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione del presente decreto avverrà attraverso le ordinarie attività istituzionali delle Autorità settoriali competenti (ASC), del Punto di contatto unico (PCU) e delle amministrazioni interessate, secondo le competenze definite dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134.
L'attuazione richiederà inoltre la progressiva realizzazione e messa in esercizio della piattaforma informatica per la gestione delle notifiche di incidente. Tale piattaforma costituirà lo strumento operativo per la trasmissione, la raccolta, la condivisione e l'analisi delle notifiche tra i soggetti critici, il Punto di contatto unico (PCU) e le Autorità settoriali competenti (ASC), assicurando uniformità procedurale, tempestività delle comunicazioni e tracciabilità degli eventi notificati.
La piattaforma sarà sviluppata valorizzando, ove possibile, infrastrutture e componenti tecnologiche già esistenti nella disponibilità delle amministrazioni competenti, anche al fine di garantire interoperabilità con i sistemi informativi settoriali e contenimento degli oneri organizzativi e finanziari.
Non è richiesta l'istituzione di ulteriori nuovi organismi né l'introduzione di nuove procedure amministrative autonome, in quanto le attività previste si inseriscono nell'ambito delle funzioni già attribuite alle amministrazioni competenti dal decreto legislativo n. 134 del 2024.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'attuazione del decreto sarà effettuato nell'ambito delle attività di vigilanza e coordinamento previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, con il coinvolgimento del PCU, delle ASC e delle amministrazioni competenti per settore. L'articolo 5 comma 7 del decreto legislativo prevede infatti che entro il 17 luglio 2028 e, successivamente, ogni 2 anni il PCU trasmette alla Commission europea e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese dalle ASC per contrastarne gli effetti.
L'attività di monitoraggio sarà finalizzata a verificare:

- l'adeguatezza delle soglie individuate rispetto all'evoluzione dei mercati e dei servizi essenziali;
- il numero e la distribuzione dei soggetti critici identificati nei diversi settori;
- la proporzionalità degli obblighi amministrativi derivanti dal decreto;
- l'efficacia delle soglie di notifica degli incidenti nel garantire l'emersione tempestiva degli eventi con impatto sistemico.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Nel corso del processo di identificazione delle soglie per l'individuazione dei soggetti critici, le ASC hanno condotto specifiche interlocuzioni con operatori di settore, associazioni di categoria e principali stakeholder, anche al fine di verificare la praticabilità dei criteri proposti e di raccogliere dati non disponibili nelle fonti istituzionali. Le soglie per la notifica degli incidenti sono state calibrate con il contributo delle ASC e dei regolatori di settore, nonché attraverso interlocuzioni con i principali operatori, al fine di garantire un livello di allerta proporzionato alla struttura del servizio e alla natura dei potenziali impatti sistemici.

Camera dei Deputati **ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Valutazione[1] del **NUVIR**

VI 26/69 del 10/6/2026

1. Titolo del provvedimento

Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Regolamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti».

2. Oggetto

Lo schema di provvedimento in oggetto intende dare attuazione agli articoli 9, comma 2, e 16, comma 4, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, che ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Tali disposizioni prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), siano definite:

- le soglie per l'applicazione di uno o più dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici;
- le soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica;
- le modalità con cui effettuare la notifica degli incidenti.

In particolare, il provvedimento proposto definisce, per ciascun settore e sottosettore, le categorie di soggetti critici e, per ciascuno di essi: a) la relativa soglia di individuazione; b) le soglie a partire dalle quali si applica l'obbligo di notifica degli incidenti rilevanti.

3. Valutazione

La valutazione del NUVIR è che l'attività di analisi, così come rendicontata nella relazione AIR, risulta adeguata.

* * *

[1] Valutazione del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 del dPCM 15 settembre 2017 n. 169 e dell'art. 2 del dPCM 19 ottobre 2022.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN